



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.55 del 17 luglio 2010**

### **Consiglio Federale n.1- Roma, 17 luglio 2010**

#### **DELIBERA N.1**

Il Consiglio Federale,

visto l'art 34, comma 1, dello statuto federale, il quale stabilisce che i Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti;

visto l'art. 35, comma 10, dello statuto federale che prevede la possibilità di nominare un Revisore Territoriale presso ciascun Comitato Regionale, con compiti di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato con competenza estesa ai Comitati Territoriali della Regione;

preso atto che nella Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali del 9-10 luglio 2010 è emersa l'opportunità che il Consiglio Federale provveda alla nomina ufficiale del Revisore Territoriale da parte del Consiglio Federale;

ravvisata pertanto l'opportunità di provvedere in tal senso perché la figura del Revisore è un supporto necessario per garantire la regolarità della gestione contabile di cui è responsabile il Presidente del Comitato stesso e quindi della contabilità generale della Federazione;

ritenuto pertanto di avviare la procedura per l'individuazione dei soggetti titolati allo svolgimento dell'incarico nel rispetto di quanto previsto negli articoli dello statuto federale sopra richiamati, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Comitati Regionali;

#### **DELIBERA**

di incaricare la Segreteria Generale di avviare la procedura per la nomina dei Revisori dei Conti presso ciascun Comitato Regionale con competenza estesa anche ai Comitati Provinciali della regione, ai sensi dell'art.34 e 35 dello Statuto Federale.

#### **DELIBERA N.2**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Comunicato Ufficiale n.819 del 19 aprile 20110, con il quale sono stati emanati i contributi a carico delle società partecipanti ai campionati professionistici;

ravvisata la necessità di uniformare la data di scadenza per il pagamento dei contributi federali da parte delle società partecipanti ai campionati professionistici alle scadenze già previste per gli altri campionati, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2011/2012;

sentito il parere favorevole espresso dalla Lega di Serie A e dalla Legadue;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di uniformare la data di scadenza per il pagamento dei contributi federali da parte delle società partecipanti ai campionati professionistici alle scadenze già previste per gli altri campionati, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2011/2012.

### **DELIBERA N.3**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.4, assunta dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 22 giugno 2010, con la quale, nel prendere atto della intervenuta decadenza del CIA è stato nominato il sig. Vittorio Smiroldo Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri sino al 31 ottobre 2010, termine entro il quale dovrà svolgere l'attività istituzionale e convocare l'Assemblea elettiva;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.4, assunta dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 22 giugno 2010.

### **DELIBERA N.4**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.276, assunta in occasione della riunione del 15 e 16 maggio 2010 con la quale sono state approvate le norme riguardanti gli obblighi di iscrizione a referto per le società partecipanti al primo campionato professionistico anche per la s.s.2010/2011;

vista la propria delibera n.463, assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2010, con la quale sono state approvate le norme riguardanti gli obblighi di iscrizione a referto per le società partecipanti al secondo campionato professionistico per la s.s.2010/2011;

- ritenuto opportuno armonizzare le normative dei due campionati professionistici con particolare riguardo alle modalità di iscrizione a referto degli atleti di formazione italiana ma non di cittadinanza italiana e pertanto prevedere anche per il campionato di Legadue possano rientrare senza limitazioni nella quota degli atleti di formazione italiana i giocatori che hanno completato l'iter formativo giovanile, e quelli che hanno iniziato l'iter formativo al più tardi nella stagione 2008/09, dopo il completamento dell'iter medesimo ed indipendentemente dal requisito della eleggibilità per la Nazionale;
- preso atto del parere favorevole dei Presidenti delle Leghe professionistiche e del rappresentante degli atleti professionisti;
- valutata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

Integrare la propria delibera n.463 assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2010, con la quale sono state approvate le norme riguardanti gli obblighi di iscrizione a referto per le società partecipanti al secondo campionato professionistico per la s.s.2010/2011, prevedendo che possano rientrare senza limitazioni nella quota degli atleti di formazione italiana i giocatori che hanno completato l'iter formativo giovanile, e quelli che hanno iniziato l'iter formativo al più tardi nella stagione 2008/09, dopo il completamento dell'iter medesimo ed indipendentemente dal requisito della eleggibilità per la Nazionale.

### **DELIBERA N.5**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.337, assunta nella riunione del 5 e 6 marzo 2010, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle società partecipanti ai Campionati professionistici;
- preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 13 luglio 2010, inerente l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto e i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2010/2011, che di seguito si riportano : Mens Sana Basket Siena S.p.A.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Basket Juvecaserta S.r.l.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.; S.S. Sutor S.r.l.; Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale; Pallacanestro Treviso S.p.A.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Teramo Basket S.r.l.; Pallacanestro Varese S.p.A.; U.S. Gruppo Triboldi Basket S.r.l.; Pallacanestro Biella S.p.A.; New Basket Brindisi S.r.l.; Dinamo Sassari S.r.l.;
- preso atto della comunicazione della Legadue, pervenuta in data 9 luglio 2010, inerente l'elenco delle società che hanno rispettato gli adempimenti previsti da Legadue per la partecipazione al Campionato 2010/2011 e precisamente: Basket Club Ferrara S.r.l.; Basket Veroli S.r.l.; A.S. Junior Libertas Pall. S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; Pallacanestro Vigevano S.r.l.; Pallalcesto Amatori Udine s.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Scafati Basket S.r.l.; Basket Rimini Crabs S.r.l.; Andrea Costa Imola Basket S.r.l.; Scaligera Basket Verona S.s.r.l. (Nuova Pallacanestro Pavia); S.S.P.

Reyer Venezia Mestre S.r.l.; U.C.C. S.r.l.; Igea Barcellona S.S.D.R.L.; Fortitudo Pallacanestro;

considerato il verbale della riunione della Com.Te.C., trasmesso in data 14 luglio 2010, relativo all'esame delle eventuali istanze di regolarizzazione presentate dalla società Basket Barcellona s.r.l.; Fortitudo Pallacanestro Bologna S.r.l. e Pallacanestro Vigevano S.r.l. nel quale la Commissione esprime parere positivo per l'ammissione al prossimo Campionato di Legadue 2010/2011 della società Basket Barcellona s.r.l. e parere negativo per l'ammissione al medesimo campionato a.s. 2010/2011 delle società Fortitudo Pallacanestro Bologna S.r.l. e Pallacanestro Vigevano S.r.l.;

### **DELIBERA**

- ammettere al Campionato di Serie A, stagione sportiva 2010/2011, le seguenti società:

Mens Sana Basket Siena S.p.A.  
Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.  
Basket Juvecaserta S.r.l.  
Pallacanestro Cantù S.p.A.  
Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.  
S.S. Sutor S.r.l.  
Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale  
Pallacanestro Treviso S.p.A.  
S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.  
US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.  
Teramo Basket S.r.l.  
Pallacanestro Varese S.p.A.  
U.S. Gruppo Triboldi Basket S.r.l.  
Pallacanestro Biella S.p.A.  
New Basket Brindisi S.r.l.  
Dinamo Sassari S.r.l.

- ammettere al Campionato di Legadue, stagione sportiva 2010/2011, le seguenti società:

Basket Club Ferrara S.r.l.  
Basket Veroli S.r.l.  
A.S. Junior Libertas Pall. S.r.l.  
Pallacanestro Reggiana S.r.l.  
Pallalcesto Amatori Udine S.r.l.  
Pistoia Basket 2000 S.r.l.  
Scafati Basket S.r.l.  
Basket Rimini Crabs S.r.l.  
Andrea Costa Imola Basket S.r.l.  
Scaligera Basket Verona S.S.r.l. (Nuova Pallacanestro Pavia)  
SSP Reyer Venezia Mestre S.r.l.  
U.C.C. S.r.l.  
IGEA Barcellona SSDRL

Non ammettere al Campionato di Legadue, stagione sportiva 2010/2011, la società Fortitudo Pallacanestro Bologna S.r.l. e la società Pallacanestro Vigevano S.r.l., le quali potranno presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti dal *Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva* approvato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva il 15 dicembre 2008 sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato ed in vigore dal 22 gennaio 2009;

in caso di mancato ricorso da parte delle società Fortitudo Pallacanestro Bologna s.r.l. e Pallacanestro Vigevano S.r.l., le società aventi diritto potranno inviare alla Legadue l'istanza di ammissione al Campionato 2010/2011 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima Lega;

subordinare l'ammissione alla Legadue delle società sopraccitate al parere vincolante della Com.Te.C., e pertanto:

fissare il termine perentorio del 31 luglio 2010 per la presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Legadue, stagione sportiva 2010/2011;

fissare il termine perentorio del 2 agosto 2010 per la presentazione alla Com.Te.C. della documentazione attestante la regolarizzazione di eventuali carenze contestate dalla Com.Te.C.;

stabilire sin d'ora che, nel caso in cui la Com.Te.C. esprima, entro il termine del 4 agosto 2010, parere favorevole riguardo la documentazione prodotta dalle società sopraccitate, le società aventi diritto siano ammesse a partecipare alla Legadue, stagione sportiva 2010/2011; in caso contrario sarà demandato a decidere il Consiglio di Presidenza, che dovrà essere appositamente convocato.

### **DELIBERA N.6**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.97 del 09/03/2010 con la quale ha approvato il Bilancio di Previsione e programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2010;

ravvisata la necessità di effettuare la Seconda Nota di Variazione al BdP 2010 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della Seconda Nota di Variazione al BdP 2010;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla Seconda Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2010;

### **DELIBERA**

di approvare la Seconda Nota di Variazione al BdP 2010 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**VERBALE N. 7**

**Roma, 16 luglio 2010**

**Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulla 2a Nota di Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2010 della Federazione Italiana Pallacanestro**

La proposta di variazione di bilancio trasmessa a questo Organo si prefigge di adeguare le previsioni di entrata e di spesa per l'anno in corso come segue:

nei **VALORI DELLA PRODUZIONE** per l'attività centrale comporta **MAGGIORI ENTRATE** per un totale di **€ 716.979** così ripartiti:

- CONTRIBUTI CONI	€ 650.312
- RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI	€ 40.000
- RICAVI DA PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	€ 26.667
<b>TOTALE</b>	<b>€ 716.979</b>
	=====

Nel **COSTO DELLA PRODUZIONE** per l'attività centrale evidenzia **MAGGIORI USCITE** per complessivi **€ 658.379**, così ripartite:

- SPESE DI TRASFERTA E SOGGIORNO	€ 71.560
- ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	€ 2.000
- COPPE E MEDAGLIE	€ 500
- SPESE PER UFFICIALI DI GARA, ARBITRI, COMMISSARI	€ 3.600
- TRASPORTO E FACCHINAGGIO	€ 51.500
- ALTRE SPESE	€ 27.000
- CANONI LOCATIVI	€ 2.500
- ASSICURAZIONI	€ 206.500
- CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA	€ 50.000
- COLLABORATORI –ONERI PREVIDENZIALI	€ 30.000
- COMUNICATI, OPUSCOLI, ANNUARI E SERVIZI FOTOGRAFICI	€ 40.000
- FUNZIONAMENTO ORGANI DI GESTIONE	€ 120.000
- ASSEMBLEA NAZIONALE	€ 30.000
- RETRIBUZIONE ORDINARIA PERSONALE EX CONI	€ 23.219
	=====
<b>TOTALE</b>	<b>€ 658.379</b>

Alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta uno sbilancio positivo pari ad **€ 54.550** comprensivo dei proventi ed oneri finanziari pari ad € 4.050.

La **variazione di bilancio dell'organizzazione territoriale** si compendia nelle seguenti cifre riepilogative:

**MAGGIORI USCITE** per **€ 10.950** con uno sbilancio negativo, quindi, pari ad **€ 10.950**.

Il Collegio dopo aver attentamente esaminato le considerazioni espresse nella Relazione del Presidente Federale, relative alla 2a nota di Variazione del Bilancio Preventivo 2010 che ha evidenziato, dopo la predetta variazione, un Patrimonio Netto così composto:

FONDO DI DOTAZIONE	€ 1.000.000
RISERVE	€ 12.371.773
PERDITA PRESUNTA 2010	- € 4.358.973
<b>RISERVE DISPONIBILI AL NETTO</b>	<b>€ 8.012.800</b>
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	

Il Collegio evidenzia che le variazioni in aumento della sede centrale riguardano le seguenti voci di bilancio:  
 - contributi CONI relativi alla preparazione olimpica e all'attività sportiva nonché ai ricavi di manifestazioni nazionali e ai ricavi di pubblicità.

Le variazioni in diminuzione della sede centrale sono costituite da maggiori spese relative ai premi di assicurazioni (€ 206.500); dal funzionamento degli organi di gestione (120.000) e dalla retribuzione ordinaria del personale ex CONI (23.219).

Per quanto concerne l'organizzazione territoriale si evidenziano maggiori uscite per € 10.950 relative a maggiorazione delle quote di ammortamento per l'acquisto dell'immobile Comitato Regionale Emilia Romagna e € 4.050 per proventi e oneri finanziari.

Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene giustificate e congrue le proposte di variazione presentate dall'Amministrazione, ed esprime a tal proposito parere favorevole alla 2a Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2010.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Il Presidente** Mario Tripanera .....

**I Componenti:** Luigi Lamberti .....

Franco Degrassi .....

Sergio Breglia .....

Tommaso Coppola .....

## **RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO ALLA 2^ NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2010**

La Federazione Italiana Pallacanestro a seguito di modifiche su COSTI e RICAVI già preventivati, elabora la II^ Nota di Variazione al BdP 2010.

La manovra di aggiornamento dei RICAVI nel Bilancio di Previsione 2010 tiene conto delle seguenti risorse:

### **SEDE CENTRALE:**

#### **VARIAZIONI POSITIVE**

Le variazioni positive sono rappresentate da **MAGGIORI RICAVI** espressi nel **VALORE DELLA PRODUZIONE**, i quali ammontano complessivamente ad **Euro 716.979** che si riepilogano di seguito nelle voci di maggior rilevanza:

#### **MAGGIORI RICAVI**

##### **CONTRIBUTI CONI € 650.312**

Trattasi di un maggiore contributo erogato dal CONI per l'assegnazione definitiva del contributo 2010 relativo alle attività di preparazione olimpica, all'attività sportiva e alle risorse umane relativa all'una tantum 2010 per il passaggio del personale che trova correlazione tra i maggiori costi nella voce "collaborazioni e costi del personale" per € 23.219.

##### **PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI € 40.000**

Trattasi di fornitura di un pullman IVECO, compresa di personalizzazione per il trasporto gratuito della nazionale senior maschile in occasione della Qualificazione ai Campionati Europei 2011 che trova correlazione tra i maggiori costi "comunicati, opuscoli, propaganda".

##### **FORNITORE UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE € 26.667**

Trattasi di rinnovo del contratto di sponsorizzazione in cambio di riconoscimento della qualifica di fornitore ufficiale per il materiale sanitario.

#### **VARIAZIONI NEGATIVE**

Le variazioni negative rispetto al Bilancio di Previsione 2010 si riferiscono ad incrementi dei **"COSTI DELLA PRODUZIONE"** per un importo complessivo pari ad **€ 669.329**.

Si riepilogano di seguito i maggiori COSTI più significativi:

➤ **Attività Naz. Ed Internaz. P.O. e A.L. € 105.660**

E' necessario prevedere le spese per il soggiorno delle nazionali straniere oltre le spese per l'organizzazione generale delle partite inerenti alla Qualificazione al Campionato Europeo 2011 femminile, a seguito del mancato accordo con il Comune di Monza;

➤ **Tutela assicurativa € 204.500**

A seguito dell'aggiudicazione della gara per la polizza tesserati e per le polizze integrative scadute il 30 giugno 2010 si ritiene necessaria una integrazione dovuta all'aumento del premio assicurativo;

➤ **Contributi per l'attività sportiva € 50.000**

Trattasi di un contributo da erogare alla FIBA per la candidatura ai Campionati Europei 2013;

➤ **Organi e commissioni federali € 155.000**

E' necessario prevedere le spese per l'Assemblea Elettiva del Presidente CIA a seguito del commissariamento del Direttivo stesso (€ 30.000) e per l'aumento della diaria del Presidente Federale (120.000);

➤ **Oneri previdenziali € 30.000**

Trattasi di maggiori costi connessi all'aumento della diaria del Presidente Federale;

➤ **Risorse umane ex CONI Servizi SpA € 23.219**

Trattasi di maggiori costi che trovano finanziamento attraverso il maggior contributo CONI.

➤ **Comunicati, opuscoli, propaganda € 40.000**



Trattasi di maggiori costi connessi alla sponsorizzazione IVECO.

➤ **Spese di trasporto € 50.000**

Trattasi di maggiori costi relativi alle spese di packaging e di postalizzazione di circa 7000 basket card.

**ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:**

La seconda variazione al bilancio di previsione 2010 si rende necessaria per l'acquisto di un immobile da adibire a sede istituzionale del Comitato Regionale per un importo di € 730.000, come da decisione assunta dal Consiglio Federale e da autorizzazione acquisita dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n.237 del 24.06.2010.

La variazione si sostanzia nell'aumento dei costi per ammortamento (10.950 €), per interessi passivi dovuti alla sottoscrizione del mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo (4.950 €) e interessi attivi (900 €) riconosciuti dal mutuante per effetto della convenzione stipulata con FIP.

\*\*\*\*\*

La variazione dell'importo netto di 10.950 euro è coperta dal patrimonio del Comitato Regionale. L'investimento del Comitato Regionale Emilia Romagna modifica significativamente la composizione dello Stato Patrimoniale, sia del Comitato che dell'intera struttura territoriale.

Di seguito si riepiloga quanto segue:

TOTALE MAGGIORI COSTI	- €	10.950
		=====
<b>TOTALE RISULTATO VARIAZIONE</b>	<b>- €</b>	<b>10.950</b>

Pertanto la perdita iniziale prevista in € 511.473 con le variazioni richieste si incrementa di **€ 10.950**, evidenziando una perdita attesa coperta dal patrimonio territoriale pari ad € 522.423.

\*\*\*\*\*

La seconda nota di variazione del BdP 2010 compreso l'importo del territorio evidenzia quanto segue:

TOTALE MAGGIORI RICAVI	+€	716.979
TOTALE MAGGIORI COSTI	-€	673.379
		=====
<b>TOTALE RISULTATO VARIAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>43.600</b>

A seguito del provvedimento la perdita di esercizio diminuisce di **€ 43.600** e si ridetermina in **€ 4.358.973**

IL PATRIMONIO E' COSI' DETERMINATO:

FONDO DI DOTAZIONE	+€	1.000.000
RISERVE	+€	12.371.773
PERDITA PRESUNTA 2010	-€	4.358.973
		=====
<b>RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE</b>	<b>+€</b>	<b>8.012.800</b>

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Dino Meneghin)

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
1.	<b>Attività Centrale</b>				
	<i>Contributi CONI</i>	6.204.232,00	650.312,00	0,00	6.854.544,00
	<i>Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Quote degli associati:</i>	15.905.594,00	0,00	0,00	15.905.594,00
	<i>Ricavi da Manifestazioni Internazionali</i>	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	<i>Ricavi da Manifestazioni Nazionali</i>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	<i>Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</i>	1.007.402,00	26.666,67	0,00	1.034.068,67
	<i>Altri ricavi della gestione ordinaria</i>	65.864,00	0,00	0,00	65.864,00
	<b>Attività Centrale</b>	<b>23.318.092,00</b>	<b>716.978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035.070,67</b>
	<b>In % sul Valore della produzione</b>	<b>70,24%</b>			<b>70,87%</b>
2.	<b>Attività Struttura Territoriale</b>				
	<i>Contributi federali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti</i>	343.528,00	0,00	0,00	343.528,00
	<i>Quote degli associati</i>	9.481.183,00	0,00	0,00	9.481.183,00
	<i>Ricavi da manifestazioni</i>	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	<i>Altri ricavi della gestione</i>	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00
	<b>Attività Struttura Territoriale</b>	<b>9.878.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878.781,00</b>
	<b>In % sul Valore della produzione</b>	<b>29,76%</b>			<b>29,13%</b>
	<b>Generico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>In % sul Valore della produzione</b>				
	<b>VALORE PRODUZIONE</b>	<b>33.196.873,00</b>	<b>716.978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913.851,67</b>

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
1.	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
1.01.	<b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>				
1.01.01.	<b>Costi PO/AL</b>				
	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	3.579.265,66	217.660,00	0,00	3.796.925,66
	Attività rappresentative nazionali	2.542.050,34	0,00	0,00	2.542.050,34
	Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali	64.760,00	0,00	0,00	64.760,00
	<b>Totale Costi PO/AL</b>	<b>6.186.076,00</b>	<b>217.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.736,00</b>
1.01.02.	<b>Costi attività sportiva</b>				
	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	7.749.550,00	0,00	0,00	7.749.550,00
	Partecipazione ad organismi internazionali	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
	Formazione ricerca e documentazione	1.015.138,00	0,00	0,00	1.015.138,00
	Promozione Sportiva	1.461.099,00	52.000,00	0,00	1.513.099,00
	Contributi per l'attività sportiva	2.010.000,00	50.000,00	0,00	2.060.000,00
	Altri costi per l'attività sportiva	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Costi attività sportiva</b>	<b>12.424.287,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526.287,00</b>
	<b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>	<b>18.610.363,00</b>	<b>319.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930.023,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>49,33%</b>			<b>49,30%</b>
1.02.	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>7.428.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.353,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>19,69%</b>			<b>19,35%</b>
	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>26.038.716,00</b>	<b>319.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358.376,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>78,44%</b>			<b>77,72%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>69,02%</b>			<b>68,65%</b>
2.	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.01.	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>				

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
2.02.	Costi per il personale e collaborazioni	3.874.462,20	53.219,00	0,00	3.927.681,20
	Organi e Commissioni federali	824.355,00	155.000,00	0,00	979.355,00
	Costi per la comunicazione	194.242,00	40.000,00	0,00	234.242,00
	Costi generali	2.519.884,39	90.500,00	0,00	2.610.384,39
	Ammortamenti per funzionamento	419.215,00	0,00	0,00	419.215,00
	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>	<b>7.832.158,59</b>	<b>338.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170.877,59</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>20,76%</i>			<i>21,28%</i>
	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>				
	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>3.855.423,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.373,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>10,22%</i>			<i>10,07%</i>
	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>11.687.581,59</b>	<b>349.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.250,59</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>35,21%</i>			<i>35,49%</i>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>30,98%</i>			<i>31,35%</i>
	<b>GENERICICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>In % sul Valore della Produzione</i>					
<i>In % sul Costo della produzione</i>					
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.726.297,59</b>	<b>669.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.395.626,59</b>	
<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>113,64%</i>			<i>113,22%</i>	
<b>Diff. Valori e Costi della Produz.</b>	<b>-4.529.424,59</b>	<b>47.649,67</b>		<b>-4.481.774,92</b>	
<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>-13,64%</i>			<i>-13,22%</i>	

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
	<b>Proventi ed Oneri finanziari</b>	<b>296.852,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.802,00</b>
	<b>Proventi ed Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Imposte sul reddito</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	-4.402.572,59	43.599,67		-4.358.972,92

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Attività Centrale</b>				
<b>1.01</b>	<b>Contributi CONI</b>				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	744.044,00	154.405,00		898.449,00
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	2.604.071,00	472.688,00		3.076.759,00
CEA.004	Contributi per scommesse sportive				
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva				
CEA.500	Contributi per uffici federali				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.870.081,00			1.870.081,00
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	986.036,00	23.219,00		1.009.255,00
CEA.503	Contributi per impianti sportivi				
CEA.504	Contributi per progetti speciali				
	<b>Totale Contributi CONI</b>	<b>6.204.232,00</b>	<b>650.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.544,00</b>
<b>1.02</b>	<b>Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
	<b>Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03</b>	<b>Quote degli associati:</b>				
CEA.007	Quote di affiliazione	1.393.364,00			1.393.364,00
CEA.008	Quote di tesseramento	6.368.479,00			6.368.479,00
CEA.009	Multe e tasse gara	5.714.511,00			5.714.511,00
CEA.010	Diritti di segreteria	2.144.840,00			2.144.840,00
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	284.400,00			284.400,00
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale				
CEA.032	Proventi diversi				
	<b>Totale Quote degli associati:</b>	<b>15.905.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.905.594,00</b>
<b>1.04</b>	<b>Ricavi da Manifestazioni Internazionali</b>				
CEA.017	Diritti televisivi	135.000,00			135.000,00
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
	<b>Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
<b>1.05</b>	<b>Ricavi da Manifestazioni Nazionali</b>				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni		40.000,00		40.000,00
CEA.020	Sponsors istituzionali				
	<b>Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1.06</b>	<b>Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</b>				
CEA.020	Sponsors istituzionali	725.000,00			725.000,00
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	282.402,00	26.666,67		309.068,67
CEA.022	Pubblicità su riviste federali				
	<b>Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni</b>	<b>1.007.402,00</b>	<b>26.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.068,67</b>
<b>1.07</b>	<b>Altri ricavi della gestione ordinaria</b>				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	63.680,00			63.680,00
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	2.184,00			2.184,00
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				
	<b>Totale Altri ricavi della gestione ordinaria</b>	<b>65.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.864,00</b>
	<b>Totale Attività Centrale</b>	<b>23.318.092,00</b>	<b>716.978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035.070,67</b>
	<b>In % sul Valore della produzione</b>	<b>70,24%</b>			<b>70,87%</b>
<b>2.</b>	<b>Attività Struttura Territoriale</b>				
<b>2.01</b>	<b>Contributi federali</b>				
CEA.200	Programmi per il funzionamento				
CEA.201	Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive				
CEA.202	Programmi di attività sportiva				
CEA.203	Programmi di formazione				
CEA.204	Programmi di promozione sportiva				
	<b>Totale Contributi federali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02</b>	<b>Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti</b>				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	343.528,00			343.528,00
	<b>Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti</b>	<b>343.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.528,00</b>

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
<b>2.03</b>	<b><i>Quote degli associati</i></b>				
CEA.009	Multe e tasse gara	8.746.019,00			8.746.019,00
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	735.164,00			735.164,00
	<b><i>Totale Quote degli associati</i></b>	<b>9.481.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481.183,00</b>
<b>2.04</b>	<b><i>Ricavi da manifestazioni</i></b>				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	23.400,00			23.400,00
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
	<b><i>Totale Ricavi da manifestazioni</i></b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>2.05</b>	<b><i>Altri ricavi della gestione</i></b>				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	30.670,00			30.670,00
	<b><i>Totale Altri ricavi della gestione</i></b>	<b>30.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.670,00</b>
	<b>Totale Attività Struttura Territoriale</b>	<b>9.878.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878.781,00</b>
	<b><i>In % sul Valore della produzione</i></b>	<b>29,76%</b>			<b>29,13%</b>
<b>GEN.</b>	<b>Generico</b>				
CED.003	Sopravvenienze attive				
	<b>Totale Generico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>In % sul Valore della produzione</i></b>				
	<b>VALORE PRODUZIONE</b>	<b>33.196.873,00</b>	<b>716.978,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913.851,67</b>



***COSTO DELLA PRODUZIONE***

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.01.	<b>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>				
1.01.01.	Costi PO/AL				
<u>1.01.01.01.</u>	<u>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</u>				
<u>1.01.01.01.01</u>	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	722.393,00	66.560,00		788.953,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	335.738,00			335.738,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	73.238,00			73.238,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	87.512,00			87.512,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	401.452,00	2.000,00		403.452,00
CEB.006	Spese mediche	20.124,50			20.124,50
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.008	Premi di assicurazione		2.000,00		2.000,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	108.537,00			108.537,00
CEB.011	Coppe e medaglie		500,00		500,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	65.860,00	3.600,00		69.460,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	11.600,00	1.500,00		13.100,00
CEB.016	Altre spese	17.940,00	27.000,00		44.940,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	33.933,00			33.933,00
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi		2.500,00		2.500,00
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
	<b>Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</b>	<b>1.878.327,50</b>	<b>105.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.987,50</b>
<u>1.01.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	101.302,50			101.302,50
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	22.710,00			22.710,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	4.795,00			4.795,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	5.044,00			5.044,00
CEB.006	Spese mediche	19.280,00			19.280,00

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	2.800,00			2.800,00
CEB.016	Altre spese	2.360,00			2.360,00
	<b>Totale Allenamenti e stages</b>	<b>158.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.291,50</b>
<u>1.01.01.01.04</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	484.646,66			484.646,66
	<b>Totale Compensi per prestazioni contrattuali</b>	<b>484.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.646,66</b>
<u>1.01.01.01.05</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.019	Tutela assicurativa	1.058.000,00	112.000,00		1.170.000,00
CEB.020	Tutela previdenziale				
CEB.022	Contributi per gli atleti e la promozione sportiva				
	<b>Totale Interventi per gli atleti</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
<u>1.01.01.01.06</u>	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping				
	<b>Totale Spese per antidoping</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</b>	<b>3.579.265,66</b>	<b>217.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796.925,66</b>
<u>1.01.01.02</u>	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				
<u>1.01.01.02.01</u>	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	860.428,00			860.428,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	11.280,00			11.280,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	64.375,50			64.375,50
CEB.004	Compensi per staff sanitario	101.810,00			101.810,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	8.308,00			8.308,00
CEB.006	Spese mediche	10.820,00			10.820,00
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.011	Coppe e medaglie	2.100,00			2.100,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	15.790,00			15.790,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	11.932,00			11.932,00

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.016	Altre spese	12.030,00			12.030,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
	<b>Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</b>	<b>1.098.873,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.873,50</b>
<u>1.01.01.02.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	627.747,00			627.747,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.520,00			1.520,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	48.967,50			48.967,50
CEB.004	Compensi per staff sanitario	43.990,00			43.990,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	15.156,00			15.156,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	23.100,00			23.100,00
CEB.016	Altre spese	3.120,00			3.120,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
	<b>Totale Allenamenti e stages</b>	<b>763.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.600,50</b>
<u>1.01.01.02.03</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	93.250,00			93.250,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	71.463,00			71.463,00
	<b>Totale Funzionamento Commissioni Tecniche</b>	<b>164.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.713,00</b>
<u>1.01.01.02.04</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	474.863,34			474.863,34
	<b>Totale Compensi per prestazioni contrattuali</b>	<b>474.863,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.863,34</b>
<u>1.01.01.02.05</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.020	Tutela previdenziale				
CEB.026	Tutela sanitaria				
	<b>Totale Interventi per gli atleti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
1.01.01.02.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.023	Funzionamento Commissioni Antidoping	40.000,00			40.000,00
	<b>Totale Spese per antidoping</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Totale Attività rappresentative nazionali</b>	<b>2.542.050,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.050,34</b>
1.01.01.03	<u>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</u>				
1.01.01.03.01	<u>Assicurazione</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.024	Compensi per prestazioni	54.760,00			54.760,00
CEB.033	Spese per pubblicità	10.000,00			10.000,00
	<b>Totale Assicurazione</b>	<b>64.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.760,00</b>
	<b>Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</b>	<b>64.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.760,00</b>
	<b>Totale Costi PO/AL</b>	<b>6.186.076,00</b>	<b>217.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.403.736,00</b>
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
1.01.02.01	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
	<b>Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.02	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	477.100,00			477.100,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	67.200,00			67.200,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	234.100,00			234.100,00
CEB.006	Spese mediche	12.000,00			12.000,00
CEB.008	Premi di assicurazione	1.368,00			1.368,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	30.200,00			30.200,00
CEB.011	Coppe e medaglie	5.634,00			5.634,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	6.586.000,00			6.586.000,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016	Altre spese	22.900,00			22.900,00

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	3.000,00			3.000,00
CEB.024	Compensi per prestazioni	106.048,00			106.048,00
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti	5.000,00			5.000,00
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	135.000,00			135.000,00
CEB.033	Spese per pubblicità	19.000,00			19.000,00
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.000,00			5.000,00
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	40.000,00			40.000,00
	<b>Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</b>	<b>7.749.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.550,00</b>
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali				
CEB.035	Spese componenti organismi internazionali	18.500,00			18.500,00
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati	40.000,00			40.000,00
	<b>Totale Partecipazione ad organismi internazionali</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>
<u>1.01.02.04.</u>	<u>Formazione ricerca e documentazione</u>				
<u>1.01.02.04.01</u>	<u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	50.000,00			50.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	18.750,00			18.750,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	46.762,00			46.762,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	8.000,00			8.000,00
CEB.016	Altre spese	4.500,00			4.500,00
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	2.400,00			2.400,00
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	2.000,00			2.000,00
	<b>Totale Corsi di formaz.quadri tecnici</b>	<b>132.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.412,00</b>
<u>1.01.02.04.02</u>	<u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	248.550,00			248.550,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	52.632,00			52.632,00

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.024	Compensi per prestazioni	82.300,00			82.300,00
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali	5.000,00			5.000,00
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	17.000,00			17.000,00
	<b>Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara</b>	<b>405.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.482,00</b>
<u>1.01.02.04.03</u>	<u>Corsi di formazione per altri soggetti</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	266.652,00			266.652,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	110.842,00			110.842,00
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	500,00			500,00
CEB.021	Borse di studio	8.000,00			8.000,00
CEB.024	Compensi per prestazioni	36.200,00			36.200,00
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	7.450,00			7.450,00
CEB.040	Compensi per collaborazioni	31.100,00			31.100,00
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	3.500,00			3.500,00
	<b>Totale Corsi di formazione per altri soggetti</b>	<b>464.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.244,00</b>
<u>1.01.02.04.04</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	5.000,00			5.000,00
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	8.000,00			8.000,00
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
	<b>Totale Ricerca e documentazione</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Totale Formazione ricerca e documentazione</b>	<b>1.015.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.138,00</b>
<u>1.01.02.05</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	207.120,00			207.120,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	285.800,00			285.800,00
CEB.011	Coppe e medaglie	24.000,00			24.000,00
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	90.000,00			90.000,00
CEB.022	Contributi per gli atleti e la promozione sportiva				
CEB.024	Compensi per prestazioni	105.805,00			105.805,00
CEB.033	Spese per pubblicità	60.300,00			60.300,00
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	50.000,00			50.000,00
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.055	Premi e borse di studio				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	415.050,00			415.050,00
CEB.057	Assicurazioni	223.024,00	52.000,00		275.024,00
	<b>Totale Promozione Sportiva</b>	<b>1.461.099,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.099,00</b>
<u>1.01.02.06</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.022	Contributi per gli atleti e la promozione sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	15.000,00			15.000,00
CEB.061	Altri soggetti	1.995.000,00	50.000,00		2.045.000,00
CED.004	Sopravvenienze passive				
	<b>Totale Contributi per l'attività sportiva</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
<u>1.01.02.08</u>	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.123	Commissioni sportive	130.000,00			130.000,00
	<b>Totale Altri costi per l'attività sportiva</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali				
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali (ammortamento)				
	<b>Totale Ammortamenti attività sportiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Costi attività sportiva</b>	<b>12.424.287,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526.287,00</b>

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
	<b>Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale</b>	<b>18.610.363,00</b>	<b>319.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930.023,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>49,33%</b>			<b>49,30%</b>
<b>1.02.</b>	<b>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>				
	<b>Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</b>	<b>7.428.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.353,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>19,69%</b>			<b>19,35%</b>
	<b>Totale ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>26.038.716,00</b>	<b>319.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.358.376,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<b>78,44%</b>			<b>77,72%</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<b>69,02%</b>			<b>68,65%</b>
<b>2.</b>	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
<b>2.01.</b>	<b>Funz. e costi generali attività centrale</b>				
<b>2.01.01</b>	<i>Costi per il personale e collaborazioni</i>				
CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione	5.000,00			5.000,00
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.471.642,00			1.471.642,00
CEB.074	Personale Federale - straordinari	100.500,00			100.500,00
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	325.500,00			325.500,00
CEB.076	Personale Federale - assicurazione INAIL				
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	73.000,00			73.000,00
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	45.000,00			45.000,00
CEB.080	Collaboratori - compensi	308.367,00			308.367,00
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	37.312,20	30.000,00		67.312,20
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	2.000,00			2.000,00
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri	220.000,00			220.000,00
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali				
CEB.086	Costi di formazione del personale	78.816,00			78.816,00
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati				
CEB.200	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria	743.736,00	23.219,00		766.955,00
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	53.800,00			53.800,00
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	179.489,00			179.489,00



**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.203	Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.204	Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	64.100,00			64.100,00
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	39.200,00			39.200,00
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	127.000,00			127.000,00
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)				
	<b>Totale Costi per il personale e collaborazioni</b>	<b>3.874.462,20</b>	<b>53.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927.681,20</b>
<b>2.01.02</b>	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	48.720,00	5.000,00		53.720,00
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	326.689,00	120.000,00		446.689,00
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	50.000,00			50.000,00
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	175.000,00			175.000,00
CEB.090	Assemblea nazionale		30.000,00		30.000,00
CEB.091	Commissioni federali	185.478,00			185.478,00
CEB.092	Consulta federale	38.468,00			38.468,00
	<b>Totale Organi e Commissioni federali</b>	<b>824.355,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.355,00</b>
<b>2.01.03</b>	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.093	Stampa e spedizione rivista federale				
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa	5.000,00			5.000,00
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	189.242,00	40.000,00		229.242,00
	<b>Totale Costi per la comunicazione</b>	<b>194.242,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.242,00</b>
<b>2.01.04</b>	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	44.000,00			44.000,00
CEB.008	Premi di assicurazione	114.579,00	40.500,00		155.079,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	103.700,00			103.700,00

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	277.090,00	50.000,00		327.090,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	180.000,00			180.000,00
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	422.920,00			422.920,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	57.000,00			57.000,00
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	8.000,00			8.000,00
CEB.064	Utenze e servizi	43.065,00			43.065,00
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	98.864,00			98.864,00
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali	252.420,00			252.420,00
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	152.800,00			152.800,00
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati				
CEB.099	Spese per consulenze legali	182.184,00			182.184,00
CEB.100	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	40.000,00			40.000,00
CEB.101	Spese postali e telefoniche	250.000,00			250.000,00
CEB.102	Sito Internet	83.475,00			83.475,00
CEB.105	Spese di rappresentanza	70.000,00			70.000,00
CEB.106	Commissioni bancarie	50.000,00			50.000,00
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	25.000,00			25.000,00
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	64.787,39			64.787,39
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant				
	<b>Totale Costi generali</b>	<b>2.519.884,39</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.384,39</b>
<b>2.01.05</b>	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali	206.055,00			206.055,00
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali (ammortamento)	213.160,00			213.160,00
	<b>Totale Ammortamenti per funzionamento</b>	<b>419.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.215,00</b>
<b>2.01.06</b>	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i>				
CEB.070	Cause legali in corso				

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Funz. e costi generali attività centrale</b>	<b>7.832.158,59</b>	<b>338.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170.877,59</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	20,76%			21,28%
2.02.	<b>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>				
	<b>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</b>	<b>3.855.423,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.373,00</b>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	10,22%			10,07%
	<b>Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>11.687.581,59</b>	<b>349.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.250,59</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	35,21%			35,49%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	30,98%			31,35%
GEN.	<b>GENERICICO</b>				
	<b>Totale GENERICICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.726.297,59</b>	<b>669.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.395.626,59</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	113,64%			113,22%
	<b>Diff. Valori e Costi della Produz.</b>	<b>-4.529.424,59</b>	<b>47.649,67</b>		<b>-4.481.774,92</b>
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	-13,64%			-13,22%

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
<b>CEC.</b>	<b>Proventi ed Oneri finanziari</b>				
CEC.001	Interessi attivi	299.923,00	900,00		300.823,00
CEC.001					
CEC.002	Interessi passivi bancari	3.071,00	4.950,00		8.021,00
	<b>Totale Proventi ed Oneri finanziari</b>	<b>296.852,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.802,00</b>
<b>CED.</b>	<b>Proventi ed Oneri straordinari</b>				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.004	Sopravvenienze passive				
	<b>Totale Proventi ed Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CEE.</b>	<b>Imposte sul reddito</b>				
CEE.001	IRPEG				
CEE.002	IRAP	120.000,00			120.000,00
CEE.003	IRES	50.000,00			50.000,00
	<b>Totale Imposte sul reddito</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>
	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>-4.402.572,59</b>	<b>43.599,67</b>		<b>-4.358.972,92</b>

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2010	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2010
			+	-	
<b>1.</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
	Attività agonistica	5.177.847,00	0,00	0,00	5.177.847,00
	Organizzazione Manifestazione Sportive	0,00	0,00	0,00	0,00
	Corsi di formazione	529.122,00	0,00	0,00	529.122,00
	Promozione Sportiva	1.601.840,00	0,00	0,00	1.601.840,00
	Contributi all'attività sportiva	86.984,00	0,00	0,00	86.984,00
	Gestione impianti sportivi	32.560,00	0,00	0,00	32.560,00
	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	<b>7.428.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.353,00</b>
	<b>ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>7.428.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.353,00</b>
<b>2.</b>	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
	Costi per i collaboratori	333.774,00	0,00	0,00	333.774,00
	Organi e Commissioni	1.556.654,00	0,00	0,00	1.556.654,00
	Costi generali	1.907.519,00	0,00	0,00	1.907.519,00
	Ammortamenti materiali	57.476,00	10.950,00	0,00	68.426,00
	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	<b>3.855.423,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.373,00</b>
	<b>FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI</b>	<b>3.855.423,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.373,00</b>
	<b>COSTO STRUTT. TERRIT.</b>	<b>11.283.776,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.294.726,00</b>











segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**



segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**



segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**



segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

segue: **Comunicato Ufficiale n.55 del 17 luglio 2010 – Consiglio Federale n.1 (Roma, 17 luglio 2010)**

### **DELIBERA N.7**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n.115, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale è stata riconosciuta la formazione italiana all'atleta Ryan Matthew Bucci;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.115, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010.

### **DELIBERA N.8**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n.117, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento Esecutivo - Gare;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.117, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010.

### **DELIBERA N.9**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n.120, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento Tecnico del basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.120, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010 ART.46.12.

### **DELIBERA N.10**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la proposta del CNA con la quale si richiede modificare l'articolo 87 R.O. introducendo nell'articolato le nuove figure istituzionali;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 87 del Regolamento Organico come segue:

#### **Art.87 - Il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) (Del. n.270 C.F. 19-20/04/2002- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.89 del C.F. 10/09/2005)**

- [1] Il C.N.A. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli allenatori, **dei Formatori e dei preparatori fisici** ~~degli istruttori tecnici~~ e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio Federale.
- [2] INVARIATO
- [3] INVARIATO
- [4] INVARIATO
- [5] INVARIATO
- [6] INVARIATO
- [7] INVARIATO

### **DELIBERA N.11**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la proposta del Settore Agonistico con la quale, d'intesa con le Leghe riconosciute, richiede di modificare l'articolo 136 R.O. in modo che una Società possa trasferire la propria sede in un Comune in cui ci sia squadra partecipante al medesimo Campionato purché utilizzi altro campo di gioco e permettere il trasferimento di attività all'interno della Provincia ovvero entro 40 chilometri dalla sede;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 136 del Regolamento Organico come segue:

#### **Art.136 - Trasferimento di sede o di attività** (Del. n.110 C.F. 27/10/2001 – Del. n.146 C.F. 14/12/2002 – Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.148 C.F. 21-22/10/2005 – Del. n.235 C.F. 10/02/2007 - Del. n.308 C.F. 4-5/05/2007 – Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

##### **A) TRASFERIMENTO DI SEDE**

- [1] INVARIATO
- [2] INVARIATO
- [3] INVARIATO
- [4] Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia una Società partecipante allo stesso campionato **che disputi le partite nel medesimo impianto di gioco.**
- [5] INVARIATO

[6] INVARIATO

[7] INVARIATO

[8] Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio, in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui si è effettuato il trasferimento di sede.

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

[1] È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata indisponibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Società.

È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia **oppure entro 40 chilometri dalla sede.**

[2] INVARIATO

[3] INVARIATO

[4] INVARIATO

[5] INVARIATO

## **DELIBERA N.12**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la proposta del Settore Agonistico con la quale, d'intesa con le Leghe riconosciute, richiede di modificare l'articolo 137 R.O. aumentando il numero di abbinamenti da poter inserire sulla maglia di gioco delle Società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici maschili per uniformarli al numero previsti per le società partecipanti ai campionati nazionali femminili;

preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 137 del Regolamento Organico come segue:

**Art.137 – Abbinamento** (Del. n.53 C.F. 22/09/2001 – Del. n.317 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.43 Presidenza del 06/05/2003- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.88 C.F. 10/09/2005 – Del. n.334 C.F. 18-19/03/2006 – Del. n.390 C.F. 10/06/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.282 C.F. 15-16/05/2009)

[1] INVARIATO

[2] INVARIATO

[3] INVARIATO

[4] INVARIATO

[5] E' invece consentito ad una stessa Società contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:

a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e ~~quattro~~ **quattro** sponsor secondari; questi ~~tre~~ **cinque** marchi non potranno superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno. ~~Solo per le società dei Campionati Nazionali Femminili gli sponsor secondari potranno essere quattro e non potranno superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno.~~ Inoltre sulle fasce della maglia larghezza max. 15 cm potranno essere inseriti il marchio di due sponsor.

b) INVARIATO

c) INVARIATO

d) INVARIATO

[6] INVARIATO

[7] INVARIATO

[8] INVARIATO

[9] INVARIATO

[10] INVARIATO

## **DELIBERA N.13**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria deliberazione n.344 assunta nella riunione del 5 e 6 marzo 2010 con la quale è stato conferito mandato alla Commissione Procuratori di modificare il Regolamento per l'esercizio dell'attività dei Procuratori recependo le normative emanate dalla FIBA in ordine al settore dilettantistico;
- valutato il testo del Regolamento Procuratori avanzato dalla Commissione ad esito dei lavori;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **D E L I B E R A**

approvare il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori di pallacanestro con il testo allegato:

### **REGOLAMENTO** **PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE** **DI GIOCATORI DI PALLACANESTRO**

#### **Definizioni**

Il presente Regolamento norma e disciplina l'attività dei "procuratori di atleti di pallacanestro" (d'ora innanzi "Procuratori") che operano all'interno di tutti i campionati senior organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora innanzi "FIP") e che si occupano dei rapporti tra "atleti italiani e non" (d'ora innanzi "Atleti") e società" (d'ora innanzi "Società") affiliate alla FIP stessa, in vista della stipula dei contratti o degli accordi economici.

Il presente Regolamento si aggiunge, e si integra con tutti i Regolamenti Federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all'interno della Fip devono far riferimento. Il presente Regolamento si integra altresì con il "Regolamento Interno FIBA". Ai superiori regolamenti Fip e Fiba si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIP sono all'uopo istituiti:

- a) il Registro dei Procuratori di giocatori di pallacanestro (d'ora innanzi "Registro")
- b) la Commissione Procuratori (d'ora innanzi "Commissione")

Solo i Procuratori iscritti nel Registro FIP e/o FIBA potranno qualificarsi come: "Procuratore autorizzato FIP".

Chi esercita l'attività di "Procuratore di Giocatori di pallacanestro" può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli "Allenatori" (d'ora innanzi "Allenatori").

Nel presente Regolamento la figura, le regole, i doveri, i divieti, le sanzioni relative ad un Allenatore sono equiparate a quelle di un Atleta.

#### **I. Regole generali**

##### **Art. 1**

1. Gli Atleti, e le Società possono avvalersi dell'opera professionale di un Procuratore purché lo stesso sia in possesso della prescritta licenza rilasciata da FIP e/o da FIBA.
2. Si definisce Procuratore la persona fisica che, dietro compenso e avendo ricevuto specifico mandato o incarico scritto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme FIP oltre che dal



“Regolamento Interno FIBA”, rappresenta un Atleta in vista della stipula di un contratto o accordo di prestazione sportiva con una Società.

3. Il Procuratore cura gli interessi di un Atleta prestando opera di consulenza a favore dello stesso, nelle trattative dirette alla stipula del contratto o accordo ed assistenza nelle attività di definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto o accordo di prestazione sportiva stesso.
4. Il Procuratore assiste l'Atleta in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato, curando altresì le trattative per eventuali rinnovi.

Il Procuratore può svolgere attività di assistenza a favore di una Società configurando pertanto una prestazione di servizi.

#### **Art.2**

1. Il Procuratore che ha ricevuto il mandato o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta da FIP e FIBA per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito. Egli può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.
2. È ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di eventuali modifiche agli stessi e dell'elenco degli amministratori e soci deve essere inviato alla Commissione nei 20 giorni solari successivi alla data di costituzione e di ogni variazione, pena il mancato riconoscimento di ogni operazione effettuata.

#### **Art.3**

1. Un Atleta può farsi assistere dai genitori, dai fratelli o dal coniuge. Di tale fatto deve essere fatta espressa menzione nel contratto o accordo di prestazione sportiva stipulato con la Società.

### **II. Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro**

#### **Art. 4**

1. Il cittadino italiano, nonché il cittadino straniero, che voglia sostenere la prova di esame per l'iscrizione nel Registro (vedi Allegato "B"), dovrà inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare:

- a) di aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
- b) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) di non aver riportato condanne, per un periodo superiore ad anni 1, in ambito sportivo (CONI o CIO o FIP o FIBA) per più di un anno, in campo sportivo negli ultimi cinque anni;
- e) di non aver riportato sanzioni per illecito sportivo, né aver in corso procedimenti per lo stesso titolo; né essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della FIP o della FIBA;
- f) di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dal presente Regolamento per il rilascio della licenza di Procuratore.

La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo di esame, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

2. Saranno esclusi dalla prova di esame, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando di concorso.
3. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova di esame, è ammesso il ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale. Nel caso di rigetto del ricorso, l'interessato non potrà ripresentare domanda se non trascorso un anno dalla pronuncia.

#### **Art. 5**

1. L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi incarico o ruolo nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, società o organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP.
2. La cessazione delle incompatibilità di cui al comma precedente deve essere dimostrata con documenti entro la data della richiesta di prima iscrizione nel Registro. Nel caso di atleti in attività l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva per la quale è stato effettuato il tesseramento.

#### **Art. 6**

1. Abrogato.
2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il Procuratore dovrà versare la somma che sarà determinata annualmente dal Consiglio Federale, quale contributo di prima iscrizione.
3. Il candidato che, avendo superato la prova di esame, non provveda a richiedere l'iscrizione nel termine perentorio di 12 mesi dalla data del Comunicato Ufficiale. FIP contenente i risultati, decade dal diritto. Al verificarsi di quanto sopra, il candidato potrà presentare una nuova domanda d'esame.

#### **Art. 7**

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova di esame dovrà inoltre sottoscrivere il "Codice di Condotta Professionale" (vedi Allegato "A").
2. Il Procuratore che, non rispetta il "Codice di Condotta Professionale" è soggetto alle sanzioni previste nel successivo art. 14.
3. Per la permanenza nel Registro, il Procuratore deve corrispondere la quota annua fissata da FIP, pena la sospensione dal Registro stesso.

### **III. Modalità dell'incarico**

#### **Art. 8**

1. Un Procuratore FIP o FIBA può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell'Atleta stesso.
- 1.bis I Procuratori che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria della Commissione, entro 20 giorni, la stipula di nuovi contratti, e la cessazione degli effetti di contratti in essere, a seguito di scadenza (art. 8.2) o la risoluzione (art. 9). Detta comunicazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. Devono, altresì, obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l'anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata dei atleti da loro rappresentati attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. FIP provvede a rendere note le liste dei Procuratori attraverso il proprio sito web.
- 1.ter La mancata comunicazione dell'autocertificazione e/o della costituzione o della estinzione del rapporto (art. 8.2) nei tempi indicati nel comma precedente, comporta, per il solo Procuratore, l'impossibilità di chiedere la tutela dei propri interessi eventualmente violati con ricorso agli organi di giustizia della FIP.
2. Il singolo mandato o incarico deve indicare esplicitamente la durata concordata che, comunque, non può avere durata superiore a 2 anni.
3. Abrogato.
4. Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dall'Atleta o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.
5. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L'importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell'Atleta che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso del Procuratore non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell'Atleta.
6. Se il contratto o l'accordo di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell'incarico conferito, il Procuratore ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza del contratto o accordo stesso. La pretesa del Procuratore è valida fino alla scadenza del contratto o accordo di prestazione sportiva dell'Atleta.
7. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione sono redatti in duplice copia debitamente firmate dalle parti, ciascuna delle parti ne trattiene una copia.
8. Abrogato.

#### **Art. 9**

1. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti.
2. L'Atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente nei seguenti casi: a) entro i tempi previsti dall'accordo Atleta/Procuratore; b) fuori dai tempi previsti dall'accordo Atleta/Procuratore.

Nel caso di cui al punto a) l'Atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto o accordo sino alla scadenza dello stesso nei termini e modalità convenute.

Nel caso di cui al punto b) oltre al suddetto pagamento il procuratore revocato ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un indennizzo in percentuale del compenso annuo lordo stabilito nel primo contratto o accordo che l'Atleta stipula successivamente alla revoca, il cui ammontare sarà quantificato, in caso di mancato accordo tra le parti, secondo quanto disposto dagli articoli 103 e seguenti Regolamento di Giustizia.

3. Un Procuratore può recedere dal mandato nei confronti dell'Atleta, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. L'Atleta ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo degli eventuali danni che avesse subito e che, in caso di contrasto, saranno determinati secondo quanto disposto dagli articoli 103 e seguenti Regolamento di Giustizia

#### **IV. Doveri del Procuratore**

##### **Art. 10**

1. Il Procuratore è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti FIP e FIBA, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
2. Il Procuratore deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Atleta rappresentato e che ogni contratto o accordo di prestazione sportiva concluso sia conforme alle norme FIP e FIBA, nonché a quelle del diritto italiano in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.
3. Abrogato.

#### **V. Doveri dell'Atleta**

##### **Art. 11**

1. L'Atleta che intenda avvalersi dei servizi di un Procuratore deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto nei Registri istituiti presso FIP o FIBA.
2. Abrogato.
3. Abrogato.

#### **VI. Doveri della Società**

##### **Art. 12**

1. La Società che intende concludere un contratto di prestazione sportiva con un Atleta deve trattare unicamente e personalmente con l'Atleta ovvero con il suo Procuratore, iscritto nei registri FIP o dotato di licenza FIBA, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 3 comma 1.
2. Abrogato.

#### **VII. Divieti**

##### **Art. 13**

1. E' vietato al Procuratore svolgere qualsivoglia attività contrattualmente formalizzata e comunque retribuita a favore o nell'interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili di società italiane e estere, con età inferiore ad anni 18.
2. È vietato al Procuratore contattare un Atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro Procuratore, fino a 3 mesi della scadenza dello stesso.
3. È vietato al Procuratore in fase di trattativa con una Società far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell'Atleta rappresentato.
4. Abrogato.
5. È fatto divieto agli Atleti di conferire mandati a Procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA e di farsi assistere da un Procuratore al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.
6. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA; di effettuare pagamenti o transazioni verso un'altra Società o verso FIP per il tramite di un Procuratore iscritto nel Registro.

## **VIII. Le sanzioni**

### **Art. 14**

1. Il Procuratore che contravviene o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento e dal "Regolamento Interno FIBA", a seconda della gravità, tenuto conto di eventuali recidive (ex art. 22 R.G.) è soggetto alle seguenti sanzioni:
  - a) avvertimento o censura o deplorazione;
  - b) sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 10.000;
  - c) sospensione dal Registro;
  - d) cancellazione dal Registro.Le sanzioni possono essere cumulate.
2. Abrogato
2. bis Il Procuratore che subisce una sanzione disciplinare che prevede un esborso economico è tenuto ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa. In mancanza, decorso tale termine, sarà automaticamente sospeso dal Registro. Il Procuratore sarà reintegrato nel Registro solo dopo aver provveduto al pagamento della sanzione.
3. Il Procuratore è cancellato dal Registro al venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione e all'insorgere di incompatibilità accertate.

### **Art. 15 Abrogato**

### **Art. 16**

1. L'Atleta che trasgredisce un divieto o una regola contenuti nel presente Regolamento e del "Regolamento Interno FIBA" è soggetto alle seguenti sanzioni:
  - a) diffida;
  - b) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
  - c) sospensione disciplinare dall'attività agonistica fino a 12 mesi.

### **Art. 17**

1. La Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nel presente Regolamento e del "Regolamento Interno FIBA" è soggetta alle seguenti sanzioni:
  - a) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
  - b) divieto di tesseramento degli Atleti per un periodo minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi;
  - c) Abrogato.Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all' art. 13 comma 6 del presente Regolamento verrà considerata da FIP non valida e sarà sanzionata ai sensi del presente articolo.

### **Art. 18**

1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari ed il "Regolamento Interno FIBA", che dovranno essere rispettati dai Procuratori, dagli Atleti, dalle Società pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento.

## **IX. La Commissione**

### **Art. 19**

1. La Commissione è composta da persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva, di cui 6 indicati rispettivamente dalla Lega Serie A, dalla Legadue, della Lega Nazionale Pallacanestro, dalla Lega Basket Femminile, dalla GIBA, dall'USAP e 1 eletto dai Procuratori iscritti nell'apposito Registro, con modalità regolamentate dalla Commissione stessa. Le predette componenti dovranno indicare anche i relativi supplenti. Il Presidente Federale nomina il Presidente e 2 Vice-Presidente, e nomina come membri aggiunti coloro che sono stati indicati dalle sopra citate componenti rappresentative. La Commissione sarà comunque validamente costituita e continuerà ad essere operativa anche se una o più delle organizzazioni sopra citate non designasse o ritirasse il suo rappresentante.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
3. La riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 4 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice-Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. La Commissione delibera l'iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal "FIBA Players Agents Regulations".
5. La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all'art. 4.
6. Abrogato
- 6bis La Commissione può chiedere alla Commissione Giudicante Nazionale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.
7. La Commissione resta in carica 4 anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.

## **X. Disposizioni Finali**

### **Art. 20**

1. Ogni controversia comunque nascente è disciplinata dagli artt. 103 e seguenti del Regolamento di Giustizia.
2. Abrogato
3. Negli atti di mandato o incarico le parti devono specificatamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dall' art. 1341 C.C., secondo comma, la clausola compromissoria FIP e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare le decisioni emesse dal Collegio eventualmente adito, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di Giustizia della FIP.
4. Il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIP la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per il Procuratore, l'Atleta e la Società le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

## **Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 21 Abrogato**

### **DELIBERA N.14**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n.13, assunta nell'odierna riunione, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento dei Procuratori;
- vista la richiesta della Commissione Procuratori di istituire un corso di formazione per coloro che, previa presentazione di determinati requisiti di accesso, già svolgono attività di procuratore nel settore dilettantistico maschile e femminile;
- preso atto che al termine di tale corso i partecipanti acquisiranno il diritto di iscriversi nel Registro dei Procuratori;
- vista altresì, la proposta della Commissione medesima di affidare l'organizzazione del corso alla società Quanta Risorse Umane S.p.a., come da programma allegato, la quale, comunque, dovrà conformarsi alle decisioni della Commissione Procuratori

per tutto ciò che rientra nell'ambito tecnico-didattico o qualunque altro aspetto peculiare alle finalità del corso stesso;

considerato che Quanta Risorse Umane S.p.a. dovrà sostenere le spese di organizzazione del corso: diarie, viaggio, vitto e alloggio docenti, materiale didattico e ogni altro gravame economico necessario all'organizzazione e allo svolgimento del corso medesimo;

considerato altresì, che costi e ricavi saranno a totale carico/beneficio di Quanta Risorse Umane S.p.a.;

tenuto conto che la quota di iscrizione non debba superare l'importo di € 1.000.00 (mille/00) per corsista;

preso atto altresì della comunicazione della Commissione Procuratori in ordine alle difficoltà riscontrate dalla medesima nell'acquisizione di ulteriori preventivi da altri soggetti, enti, associazioni e società;

considerato che sussistono ragioni di urgenza a provvedere alla formazione dei procuratori già operanti nel settore dilettantistico maschile e femminile a causa dell'imminente inizio della stagione sportiva agonistica;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

- di autorizzare lo svolgimento di un corso di formazione per coloro che, previa presentazione di determinati requisiti, già svolgono di fatto attività di Procuratore nel settore dilettantistico maschile e femminile;
- di affidare l'organizzazione del corso di formazione alla Società Quanta Risorse Umane S.p.a., come da programma allegato, i cui costi-ricavi saranno a totale carico-beneficio della società medesima;
- di affidare al Presidente della Commissione Procuratori la direzione e la responsabilità del corso di formazione;
- di delegare la Commissione Procuratori a valutare e stabilire i criteri di accesso al corso di formazione e a verificare la sussistenza dei medesimi.

### **DELIBERA N.15**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 18bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico avanzata dal Settore Agonistico, con la quale chiede la possibilità di permettere ad una Società di essere ripescata anche per due stagioni sportive consecutive ma, nel secondo anno, verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto;

vista la proposta di modifica dell'articolo 1 del Regolamento esecutivo – Settore Professionistico avanzata dalla Lega Serie A con la quale chiede di estendere le limitazioni di iscrizione di atleti sotto contratto professionistico, che non siano atleti under 19, anche per la manifestazione della Coppa Italia;

preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

approvare, con effetto immediato, le modifiche degli articoli 1 e 18bis del Regolamento esecutivo – Settore Professionistico come segue:

**Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico** (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.242 C.F. 04/04/2009)

[1] INVARIATO

[2] INVARIATO

[3] ~~Per la Lega Società Pallacanestro Serie A, in ogni stagione sportiva, una~~ **La società, in ogni stagione sportiva, non potrà iscrivere a referto, per le sole partite di campionato e Coppa Italia, più di 16 giocatori, esclusi i giovani di serie e gli atleti under 19 con contratto professionistico. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 16 giocatori iscritti a referto, anche in caso di infortuni, la società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo giocatore.**

[4] ~~Per la Legadue, in ogni stagione sportiva, una società non potrà iscrivere a referto, per le sole partite di campionato e Coppa Italia, più di 16 giocatori, esclusi i giovani di serie. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 16 giocatori iscritti a referto, anche in caso di infortuni, la società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo giocatore.~~

~~[5]~~ [4] INVARIATO

~~[6]~~ [5] INVARIATO

**Art.18 bis Classificazione delle riserve campionati professionistici** (del. n.278 C.F. 4-5/04/2008)

[1] INVARIATO

[2] INVARIATO

[3] INVARIATO

[4] ~~Non è mai~~ **E' ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto.**

## **DELIBERA N.16**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.443, assunta nella riunione del 5 giugno 2010;

vista la proposta di regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro elaborata dalla commissione Impianti sportivi ed avanzata dal Settore Agonistico che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

approvare, con effetto immediato, il regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro come da allegato alla presente delibera. **(ALL.1)**

### **DELIBERA N.17**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visti gli articoli 137 e seguenti del Regolamento Organico;
- vista l'istanza avanzata dalla U.S. Libertas Pall. Pesaro, partecipante al Campionato di Seria a maschile, con la quale richiede di poter sottoscrivere un secondo abbinamento principale;
- sentita la proposta del Presidente della Lega di Serie A con la quale chiede di prevedere una modifica dell'attuale normativa che disciplina gli abbinamenti delle società, codificando la possibilità di sottoscrivere due abbinamenti principali;
- ritenuto condivisibile aumentare il numero degli abbinamenti disponibili a favore delle società per permettere loro di reperire maggiori risorse finanziarie, preso atto anche dell'attuale periodo di difficoltà economica;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

- autorizzare la Società professionistiche, che ne facciano richiesta, a sottoscrivere un doppio abbinamento principale, fermo restando lo spazio a disposizione attualmente previsto dai regolamenti.
- conferire mandato alla Commissione Carte Federali per predisporre le relative modifiche regolamentari.

### **DELIBERA N.18**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento Tecnico del Basket, deliberato dal board della FIBA in occasione della riunione del 26 aprile 2008 a Pechino e successivamente recepito dalla FIP, con delibera n.12 assunta dal Consiglio Federale in data 26 luglio 2008;
- vista la proposta del Settore CIA, con la quale si richiede di eliminare il riferimento della provenienza dell'arbitro dai referti ufficiali della FIP, conformandoli a quelli FIBA;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di eliminare la specifica indicante la città di provenienza dell'arbitro dal referto ufficiale di gara FIP, al fine di uniformare lo stesso agli standard internazionali adottati dalla FIBA.



## **DELIBERA N.19**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;
- vista la delibera n. 273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;
- vista la delibera n. 216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;
- vista la delibera n. 64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero;
- vista la delibera n. 33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009;
- vista la delibera n.130 del 26 settembre 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2009/2010;
- preso atto della proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2010/2011;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2010/2011:

### **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2010-2011**

#### **1. PREMESSA**

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

#### **2. OBIETTIVI**

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

#### **3. SISTEMA**

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

#### **4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA**

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

#### **5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA**

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi, scegliendo la tipologia (singole riunioni, clinic provinciali, regionali), la durata, gli argomenti, i relatori, ecc...;

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le commissioni provinciali e regionali allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative richieste di attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali provvederanno ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

#### **6. DURATA DEL PAO**

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2010 al 31 luglio 2011.

#### **7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE**

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**

allenatore di base: **6**

allenatore: **5**

allenatore nazionale: **5**

preparatore fisico: **5**

formatore: **6**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se allievo allenatore o allenatore di base, 5 se allenatore o allenatore nazionale)

#### **8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI**

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7. non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

Il recupero dei crediti mancanti potrà avvenire nella stagione sportiva seguente alla stagione in questione, in aggiunta a quelli comunque previsti; in tal modo si potrà riacquisire il diritto alla tessera gare per la stagione seguente.

Esempio: un "allenatore nazionale" acquisisce 3 crediti nella stagione 2010-2011 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2011-2012; nel corso di questo anno sportivo dovrà conseguire, i 2 crediti mancanti della stagione 2010-2011 ed i 5 relativi al 2011-2012, riacquisendo in tal modo il diritto alla tessera gare per la stagione 2012-2013.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

#### **9. CATEGORIE ESENTATE**

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;

- allenatori che con autocertificazione dichiarano di avere svolto attività in maniera continuativa (rinnovo tessera gare) per almeno trenta anni;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.

## **10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO**

### riunione singola:

- organizzata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima del relatore allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della lezione 60'

### riunione doppia:

- organizzata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima dei relatori allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della singola lezione 60'
- numero di lezioni due nella stessa mezza giornata

### clinic giornaliero:

- organizzato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima dei relatori allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della singola lezione 60'
- numero minimo di lezioni tre da distribuirsi nell'intera giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa)
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento

### clinic due o più giorni:

- organizzato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima dei relatori allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della singola lezione 60'
- numero minimo di lezioni (per almeno un giorno) due, in totale
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento

### clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato.

## **11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI**

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli allenatori interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

• **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività del PQN e di Azzurrina**

Gli allenatori che fanno parte del PQN (under 15) e di Azzurrina, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

• **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento

• **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

• **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 13.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

• **Partecipazione in qualità di formatore ai corsi allievo allenatore ed allenatore di base**

I formatori dei corsi allievo allenatore ed allenatore di base potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dalla Commissione Provinciale o Regionale.

• **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione (durata massima 90') organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

## **12. VALORE DEI CREDITI**

Ad ogni evento saranno assegnati crediti in base alla tipologia dello stesso, con la medesima modalità di cui all'aggiornamento precedente, per cui:

riunione singola = 1

riunione doppia = 2

clinic giornaliero = 3

clinic due o più giorni = 4

clinic nazionale = 4

**Non vi sono obblighi rispetto al numero degli eventi da organizzare, ai contenuti delle riunioni, alla scelta dei relatori, ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).**

**Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.**

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le richieste dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.2 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Avere svolto il ruolo di formatore ad un corso allievo allenatore o allenatore di base dà diritto a 1 credito.

Si precisa che non sono cumulabili crediti per avere svolto il ruolo di formatore a più corsi territoriali, avendo diritto al massimo ad 1 credito.

Allo stesso modo non sono cumulabili crediti per avere svolto sia il ruolo di Capo Istruttore o Assistente o Relatore esterno sia quello di formatore nei corsi territoriali, potendo acquisire, in questo caso, al massimo 2 crediti.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione a n.2 eventi in qualità di relatore e ad n.1 evento in qualità di uditore, oppure n.1 in qualità di relatore e n.2 in qualità uditore per aver assolto al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di settembre 2011 e concederà n. 4 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

## **13. PROGRAMMA TECNICO**

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento saranno scelti liberamente dall'ente che organizza, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà comunque opportuno che gli argomenti riguardino sia l'aspetto tecnico/tattico, sia altri aspetti (ad esempio preparazione fisica, metodologia dell'insegnamento, psicologia, alimentazione) che attengono al gioco della pallacanestro ed al suo insegnamento.

Il CNA valuterà l'argomento ed assegnerà i crediti anche in funzione dello stesso.

#### **14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE**

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari nei campionati giovanili non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per l'intera stagione; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

#### **15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA**

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2010-2011 entro la data del 15 giugno 2011. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

#### **16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO**

Se l'aggiornamento è organizzato dalle strutture periferiche del CNA, l'evento dovrà essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, per un importo massimo a partecipante non superiore a € 20,00 per ogni singolo evento.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: minimo 90 minuti;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

#### **17. CASISTICA PARTICOLARE**

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

#### **18. RIMBORSO**

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

### **DELIBERA N.20**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede di derogare alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, sulle modalità dei reclami e dei ricorsi avversi a squalifiche inferiori alle tre giornate, confermando la normativa speciale, già in

vigore negli scorsi anni sportivi, per i Campionati Under 21 e Giovanili anno sportivo 2010/2011;

ravvisata la necessità di confermare tale normativa, al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei Campionati predetti;

preso atto dei pareri favorevoli del Settore Agonistico e dalla Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2010/11, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 62 e 110 del Regolamento Esecutivo.

Quanto sopra al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

### **DELIBERA N.21**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti federali;

vista la nota del CONI Comitato Regionale Valle D'Aosta, prot. n. 200 del 22 giugno 2010 che concede in uso al Comitato Regionale FIP Valle D'Aosta l'utilizzo di un punto scrivania posto all'ultimo piano della struttura "Palaindoor" in C.so Lancieri, 41/a con la richiesta di un contributo mensile di € 80,00 a copertura delle spese di gestione, di riscaldamento, energia elettrica, servizio di custodia, ecc;

ravvisata l'opportunità di trasferire la Sede del Comitato Regionale FIP Valle D'Aosta da C.so Battaglione Aosta , 18 a C.so Lancieri, 41/a;

esaminata la richiesta di trasferimento del Delegato del Comitato Regionale Valle D'Aosta Sig. Mario Vietti;

sentito il parere positivo del Presidente del S.O.T. Dott. Gaetano Laguardia;

### **DELIBERA**

di autorizzare il Delegato del Comitato Regionale FIP Valle D'Aosta, Sig. Mario Vietti, a trasferire gli Uffici del Comitato nella nuova sede messa a disposizione dal CONI, con un contributo mensile di € 80,00 a copertura delle spese di gestione, di riscaldamento, energia elettrica, servizio di custodia, ecc presso i locali del CONI "Palaindoor", siti in Aosta in C.so Lancieri, 41/a.

### **DELIBERA N.22**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti federali;

preso atto che il CONI Provinciale di Foggia in data 30 giugno 2010 si trasferisce in Via Almirante VI Traversa Foggia;

- considerato che la sede del Comitato Provinciale FIP di Foggia è presso i locali del CONI;
- esaminata la richiesta del Presidente del Comitato Provinciale FIP Foggia, Sig. Pasquale dell'Aquila, di trasferire la propria sede a Via Almirante VI Traversa Foggia;
- preso atto che i locali messi a disposizione dal CONI sono a titolo gratuito;
- sentito il parere positivo del Presidente del S.O.T. Dott. Gaetano Laguardia;

### **DELIBERA**

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Foggia, Sig. Pasquale Dell'Aquila, a trasferire gli Uffici del Comitato nei nuovi locali, messi a disposizione a titolo gratuito, dal CONI Provinciale di Foggia presso la propria nuova sede sita in Via Almirante VI Traversa Foggia.

### **DELIBERA N.23**

Il Consiglio Federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 36 comma 6 dello Statuto Federale;
- vista la delibera n.103, assunta dal Presidente Federale in data 1° aprile 2010, con la quale veniva nominata la Sig.ra Vincenza ALOINI Delegato del Comitato Provinciale di Siracusa;
- considerato che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 3 giugno 2010, ha preso atto del venir meno del rapporto fiduciario con l'attuale Delegato del Comitato Provinciale Siracusa, sig.ra Vincenza Aloini, e pertanto ha ravvisato la necessità di proporre al Consiglio Federale la revoca dell'incarico alla stessa e la nomina, in sua sostituzione, del sig. Michelangelo Sangiorgio;
- preso atto della disponibilità manifestata in sede di Consiglio Direttivo dal Consigliere Regionale sig. Michelangelo Sangiorgio ad assumere l'incarico di Commissario Straordinario del Comitato Provinciale Siracusa;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del SOT, dott. Gaetano Laguardia;

### **DELIBERA**

- di revocare, con effetto immediato, l'incarico di Delegato del C.P. Siracusa alla Sig.ra Vincenza ALOINI;
- di nominare con effetto immediato Commissario Straordinario del C.P. di Siracusa il Sig. Michelangelo SANGIORGIO.

### **DELIBERA N.24**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.114, assunta dal Presidente Federale in data 23 giugno 2010, con la quale agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro è stato conferito l'incarico di assistenza e difesa della FIP nel ricorso innanzi al TAR incardinato dal sig. Maurizio Rostain;



condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.114, assunta dal Presidente Federale in data 23 giugno 2010.

### **DELIBERA N.25**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.2, assunta dal Presidente Federale in data 6 luglio 2010, con la quale all'Avv.Tiziana Luca del Foro di Catania è stato conferito l'incarico di assistenza e difesa della FIP a seguito del giudizio incardinato innanzi al Giudice di pace di Catania dal tesserato Abate Filippo Alberto;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.2, assunta dal Presidente Federale in data 6 luglio 2010.

### **DELIBERA N.26**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Trapani SDARL (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Masper Cristiano/ Basket Trapani;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

### **DELIBERA**

- Dichiarare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) fissando il termine del 20.08.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Masper Cristiano / Basket Trapani.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

### **DELIBERA N.27**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Trapani SDARL (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Barbara Giuseppe/ Basket Trapani;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

### **DELIBERA**

- Dichiarare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) fissando il termine del 20.08.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Barbara Giuseppe/ Basket Trapani.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

### **DELIBERA N.28**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova Pall.Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Antonelli Simona/ Nuova Pall.Rende;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

### **DELIBERA**

- Dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall.Rende (cod. FIP 007771) fissando il termine del 20.08.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Antonelli Simona / Nuova Pall.Rende.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2011/2012.

### **DELIBERA N.29**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 5 giugno 2010 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda per l' adempimento integrale di quanto disposto nel lodo Salvatore Marco / G.S.Riva del Garda Basket;

preso atto che la società ha provveduto ad adempiere entro il termine assegnato;

### **DELIBERA**

revocare lo stato di morosità della società G.S.Riva del Garda Basket.

### **DELIBERA N.30**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista le proprie delibere assunte nelle riunioni del 16/17 aprile 2010 e del 5 giugno 2010 relative alla dichiarazione dello stato di morosità della società S.S.D. Pall. Rovigo per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pappalardo Marco / SSD Pall. Rovigo;

preso atto che la società ha provveduto a sanare gli stati di morosità entro il termine dell'anno sportivo 2009/2010;

### **DELIBERA**

- Accertato che la società S.S.D. Pall.Rovigo ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2009/2010, revocare lo stato di morosità della società S.S.D. Pall. Rovigo per i aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pappalardo Marco/SSD Pall. Rovigo.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, con la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

### **DELIBERA N.31**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste le proprie delibere n.348 e n.425 relative allo stato di morosità della società Nuova AMG Sebastiani Basket srl in relazione al lodo Bernardi Virginio / AMG Sebastiani Basket;

accertato che la società Nuova AMG Sebastiani Basket srl non ha provveduto ad adempiere entro il termine della stagione sportiva 2009/2010;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

considerato che con delibera n.113, assunta dal Presidente Federale in data 18 maggio 2010 e ratificata dal Consiglio Federale con provvedimento n.432 del 5 giugno 2010, è stata revocata l'affiliazione della società in parola in relazione al mancato pagamento dei contributi federali;

### **DELIBERA**

revocare l'affiliazione della società Nuova AMG Sebastiani Basket srl con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dalla stagione 2010/2011 in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Bernardi Virgilio/AMG Sebastiani Basket.

### **DELIBERA N.32**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste le proprie delibere relative n.297 e n.355 relative allo stato di morosità della società Basket Club Siracusa (cod. FIP 021222) in relazione al lodo Bernabei Giulio/ Basket Club Siracusa;

accertato che la società Basket Club Siracusa non ha provveduto ad adempiere entro il termine della stagione sportiva 2009/2010;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

revocare l'affiliazione della società Basket Club Siracusa (cod. FIP 021222) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dalla stagione 2010/2011 in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Bernabei Giulio /Basket Club Siracusa.

### **DELIBERA N.33**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

viste le proprie delibere n.298 e n.356 e n. 349 e 426 relative allo stato di morosità della società Basket Livorno (cod. FIP 000387) in relazione ai lodi Sbezzi c/ Basket Livorno e Virtus Roma c/ Basket Livorno;

accertato che la società Basket Livorno non ha provveduto ad adempiere entro il termine della stagione sportiva 2009/2010;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

revocare l'affiliazione della società Basket Livorno (cod. FIP 000387) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dalla stagione 2010/2011 in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai lodi Sbezzi c/ Basket Livorno e Virtus Roma c/Basket Livorno.

### **DELIBERA N.34**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- viste le proprie delibere n.350 e n.427 relative allo stato di morosità della società Cestistica Santeramo (cod.FIP 8076) in relazione al lodo Kavarich Djordie / Cestistica Santeramo;
- accertato che la società Cestistica Santeramo non ha provveduto ad adempiere entro il termine della stagione sportiva 2009/2010;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

revocare l'affiliazione della società Cestistica Santeramo (cod. FIP 8076) con esclusione dai Campionati e Trofei Federali a partire dalla stagione 2010/2011 in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Kavarich Djordie / Cestistica Santeramo.

### **DELIBERA N.35**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della camera di consiglio per il conferimento dell'incarico peritale di trascrizione delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali, come richiesto dal PM ex art.268 c.p.c., disposto dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione GIP-GUP, nel procedimento n. 3844/08 RG NR n.1158/09 RG GIP, PM. Dr.ssa Miranda, a carico di Garbotti Giovanni + altri, per il giorno 28.09.2010 ore 09,00, in Reggio Calabria Aula Bunker, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 06.05.2010, notificata contestualmente al detto avviso alla Federazione Italiana Pallacanestro, in qualità di parte offesa, presso lo studio dell'Avv. Prof. Guido Valori già nominato difensore di fiducia;
- ritenuto che la Federazione Italiana Pallacanestro, in ragione degli effetti gravemente pregiudizievoli per il movimento cestistico e per l'immagine della Federazione e del settore arbitrale della FIP, derivanti dalla vicenda che ha visto coinvolti arbitri e commissari speciali, ha interesse a costituirsi parte civile nel procedimento sopra indicato per chiedere l'accertamento della responsabilità dei prevenuti ed il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali patiti dalla Federazione;
- ritenuto altresì che il CIA, indicato in atti quale parte offesa, è una articolazione interna della FIP priva di personalità, sicché non può il CIA in proprio esercitare alcun diritto.

ritenuto opportuno dare mandato anche per la costituzione di parte civile all'Avv. Prof. Guido Valori già nominato difensore di fiducia della FIP quale parte offesa;

### **DELIBERA**

- La costituzione quale parte civile della Federazione Italiana Pallacanestro nel procedimento n. 3844/08 RG NR n.1158/09 RG GIP, pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, udienza preliminare fissata per il giorno 28.09.2010;
- il conferimento del mandato di rappresentanza, assistenza e difesa della Federazione Italiana Pallacanestro per la costituzione di parte civile all'Avv. Prof. Guido Valori con facoltà conferita al medesimo di nominare sostituti ed eventuali domiciliatari, e con ogni più ampia facoltà prevista dalla legge.
- Il Presidente Federale, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Federazione Italiana Pallacanestro, provvederà a rilasciare la procura speciale per la costituzione di parte civile al detto difensore.

### **DELIBERA N.36**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta del tesserato Davide Compagni di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Basket Ravenna Piero Manetti;

considerato che quanto rappresentato dal tesserato in merito al comportamento tenuto dalla società appare riferito a fatti apprezzabili sotto il profilo disciplinare e che pertanto gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti;

### **DELIBERA**

respingere allo stato la richiesta di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria del tesserato Compagni Davide e rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

### **DELIBERA N.37**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.118, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale è stata approvata la data del 15 luglio 2010 quale termine ultimo per il deposito della fideiussione da parte delle Società che intendono essere ammesse alla partecipazione ai Campionati Nazionali Femminili;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.118, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010.

### **DELIBERA N.38**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.119, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale è stata approvata la data del 10 luglio 2010 quale termine ultimo per il deposito della fideiussione da parte delle Società che intendono essere ammesse alla partecipazione ai Campionati Nazionali Maschili non professionistici;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.119, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010.

### **DELIBERA N.39**

Il Consiglio Federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la bozza di accordo GIBA – LNP volta a regolamentare i rapporti fra tesserati atleti e società appartenenti ai campionati nazionali dilettanti maschili;
- preso atto delle osservazioni al testo formulate dal Responsabile delle Carte Federali, consigliere Marcello Crosara e dal consulente legale della Federazione, avvocato Paola Vaccaro;
- ritenuto che le predette osservazioni vadano tenute in debito conto e che siano oggetto di un tavolo congiunto FIP – GIBA - LNP;
- valutato opportuno che, nel caso in cui si addivenisse ad un testo condiviso dalle tre componenti interessate, l'accordo debba entrare in vigore a titolo sperimentale nella stagione 2010/2011, per il solo campionato di serie A dilettanti;
- fissata la data di emanazione delle DOA 2011/2012 come termine ultimo per la verifica del risultato dell'applicazione dell'eventuale accordo GIBA – LNP che in caso di riscontri positivi potrà essere esteso a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 anche al campionato di serie B dilettanti;

### **DELIBERA**

Di addivenire ad un testo condiviso FIP – GIBA – LNP ed in tal caso l'accordo entrerà in vigore a titolo sperimentale nella stagione 2010/2011, per il solo campionato di serie A dilettanti;

stabilire che, qualora si raggiunga l'accordo, entro la data di emanazione delle DOA 2011/2012 si verificherà il risultato dell'applicazione dell'eventuale accordo e in caso di riscontri positivi potrà essere esteso a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 anche al campionato di serie B dilettanti

### **DELIBERA N.40**

Il Consiglio Federale;

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.116, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale sono state riconosciute ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società ed approvati i relativi statuti;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.116, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010.

### **DELIBERA N.41**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.121, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010, con la quale è stata revocata, con effetto immediato, l'affiliazione alla società Pol. Dil. 2094 Civitavecchia (Cod. FIP 050719) ed al Centro Minibasket Pol. Dil. Civitavecchia 2094 (Cod. FIP 076248);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

ratificare la delibera n.121, assunta dal Presidente Federale in data 30 giugno 2010.

### **DELIBERA N.42**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della POL. GIOVANNI MASI A.S.D. (cod. FIP 002848) con sede in CASALECCHIO DI RENO che ha svolto, nella stagione sportiva 09/10, nel settore maschile il Campionato di Serie D e nel settore femminile il Campionato di Serie B;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 bis R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società POL. GIOVANNI MASI A.S.D. alle seguenti condizioni:

1. la Società POL. GIOVANNI MASI A.S.D. (cod. FIP 002848) con sede in CASALECCHIO DI RENO Via NINO BIXIO 12, svolgerà attività nel settore maschile;
2. la Società neocostituita PROGETTO MISURA 6 A.S.D. (cod. FIP 052116) con sede in BOLOGNA, Via Demetrio Martinelli 11/b svolgerà attività nel settore femminile presso l'impianto Via S. Pertini 2 a Casalecchio di Reno;



3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore maschile e settore femminile;
4. Per gli atleti e le atlete tesserati per la Società originaria gli Uffici Tesseramento competenti provvedono automaticamente all'inserimento nei rispettivi tabulati, per i successivi adempimenti previsti dal R.E. della FIP;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione.

### **DELIBERA N.43**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della MAGIK BASKET A.DIL. (cod. FIP 032756) con sede in PARMA che ha svolto, nella stagione sportiva 09/10, nel settore maschile il Campionato di Serie D e nel settore femminile il Campionato di Serie C;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 bis R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società MAGIK BASKET A.DIL. alle seguenti condizioni:

1. la Società MAGIK BASKET A.DIL. (cod. FIP 032756) con sede in PARMA Via Abruzzi 3, svolgerà attività nel settore maschile;
2. la Società neocostituita MAGIK ROSA A.S. DIL. (cod. FIP 032756) con sede in PARMA, Via Abruzzi 3, svolgerà attività nel settore femminile presso l'impianto "Palapadovani" sito in via Abruzzi a Parma;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore maschile e settore femminile;
4. Per gli atleti e le atlete tesserati per la Società originaria gli Uffici Tesseramento competenti provvedono automaticamente all'inserimento nei rispettivi tabulati, per i successivi adempimenti previsti dal R.E. della FIP;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;

### **DELIBERA N.44**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della ASD PALLACANESTRO MONZA (cod. FIP 051485) con sede in MONZA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O. ;  
ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società ASD PALLACANESTRO MONZA alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD PALLACANESTRO MONZA (cod. FIP 051485) con sede in MONZA CORSO MILANO 46, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. ALESSANDRIA BASKETBALL (cod. FIP 052140) con sede in ALESSANDRIA, Via DANTE 63, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie C DIL. presso l'impianto sito nel comune di ALESSANDRIA Lungo Tanaro San Martino;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. La Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.45**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della ASD COLLANA BASKET (cod. FIP 009158) con sede in NAPOLI che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O. ;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società ASD COLLANA BASKET alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD COLLANA BASKET (cod. FIP 051485) con sede in NAPOLI Via Stadera 60, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. BASKET BATTIPAGLIA 2010 (cod. FIP 052148) con sede in BATTIPAGLIA, Via DON Minzoni, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie C DIL. presso l'impianto sito nel comune di BATTIPAGLIA Via DON Minzoni;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.46**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della DIL. G.S. PALL. CASTEL S.P.T. (cod. FIP 000758) con sede in CASTEL SAN PIETRO TERME che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società DIL. G.S. PALL. CASTEL S.P.T. alle seguenti condizioni:

1. la Società DIL. G.S. PALL. CASTEL S.P.T. (cod. FIP 000758) con sede in CASTEL SAN PIETRO TERME Viale TERME 840, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD PALL. CASTEL S.P.T. 2010 (cod. FIP 052136) con sede in CASTEL SAN PIETRO TERME, Viale TERME 840, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Dil. presso l'impianto sito nel comune di CASTEL SAN PIETRO TERME - Viale TERME 840;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. Le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.47**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della PATALINI BASKET BARLETTA ASD (cod. FIP 037975) con sede in BARLETTA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Reg.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società PATALINI BASKET BARLETTA ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società PATALINI BASKET BARLETTA ASD (cod. FIP 037975) con sede in BARLETTA Via ZANARDELLI 14, svolgerà attività nel settore giovanile;

2. la Società neocostituita ASD CESTISTICA BARLETTA (cod. FIP 052112) con sede in BARLETTA, Via F. D'Aragona 86, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Reg. presso l'impianto sito nel comune di BARLETTA – Via Dante Alighieri;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.48**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della BASKET ALBEROBELLO (cod. FIP 046879) con sede in ALBEROBELLO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie P/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società BASKET ALBEROBELLO alle seguenti condizioni:

1. la Società BASKET ALBEROBELLO (cod. FIP 046879) con sede in ALBEROBELLO Via Dante Alighieri 16, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD BASKET SCHOOL MARTINA (cod. FIP 052125) con sede in MARTINA FRANCA V.le Europa 92, svolgerà attività nel Campionato di Serie P/M presso l'impianto sito nel comune di MARTINA FRANCA – Loc. Pergolo;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.49**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della USIC (cod. FIP 001193) con sede in CERTALDO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Dil;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società USIC alle seguenti condizioni:

1. la Società USIC (cod. FIP 001193) con sede in CERTALDO Piazza della Libertà snc, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD MONTECATINI S.C. 1949 (cod. FIP 052117) con sede in MONTECATINI, Corso Roma 2/a, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie C Dil presso l'impianto sito nel comune di Montecatini – Via Cimabue;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.50**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.DIL. VIRTUS S.AGOSTINO (cod. FIP 028124) con sede in CAVA MANARA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Reg.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.DIL. VIRTUS S.AGOSTINO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.DIL. VIRTUS S.AGOSTINO (cod. FIP 028124) con sede in CAVA MANARA Via Montegrappa, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neo costituita A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE (cod. FIP 052115) con sede in CERRO MAGGIORE, Via Varese 14, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Reg. presso l'impianto sito nel comune di Cerro Maggiore – Via Boccaccio 18;

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.51**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. CESTISTICA MARSALA (cod. FIP 003033) con sede in MARSALA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Reg.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. CESTISTICA MARSALA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. CESTISTICA MARSALA (cod. FIP 003033) con sede in MARSALA VIA DEGLI ATLETI 61, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. BASKET PACECO (cod. FIP 052114) con sede in PACECO, Via Sapone 89, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Reg presso l'impianto sito nel comune di PACECO – c.da Sciarotta;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.52**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. NEW BASKET SALO' (cod. FIP 003767) con sede in SALO' che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Dil;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. NEW BASKET SALO' alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. NEW BASKET SALO' (cod. FIP 003767) con sede in SALO' VIA BOLZATI 9, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. NEW BASKET SALO' (cod. FIP 052110) con sede in MAZZANO, Via Mazzini 10, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie C Dil. presso l'impianto sito nel comune di Mazzano – Via Mazzini 10;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.53**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. D. BASKET FEMM. NAPOLI(cod. FIP 051090) iscritta al campionato di Serie B/F in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S. D. BASKET FEMM. NAPOLI (cod. FIP 051090) da NAPOLI a OTTAVIANO (NA) - 80044 Via NICOLA MARIA ROSSI, 12 e di svolgere l'attività c/o il Palasport sito in via S. Leonardo - 80044 OTTAVIANO (NA).

### **DELIBERA N.54**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.DIL.BASKET GIOVANILE NAPOLI(cod. FIP 050138) iscritta al campionato Serie B/Ecc Fem in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.DIL.BASKET GIOVANILE NAPOLI (cod. FIP 050138) da NAPOLI a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - 80053 viale Europa n°33 e di svolgere l'attività c/o l'impianto sito in Via L. D'Orsi 1 a Castellammare Di Stabia (NA).

### **DELIBERA N.55**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società ASS. DIL. BASKET ROSA (cod. FIP 044315) iscritta al campionato Serie B Femm. in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 R.O. lettera A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla ASS. DIL. BASKET ROSA (cod. FIP 044315) da CONSELVE (PD) a PADOVA(PD) - 35100 Via FERRAZZI 5 e di svolgere l'attività c/o l'impianto sito in via delle Scuole 5 a Padova.

### **DELIBERA N.56**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. GYMNASIUM NAPOLI (cod. FIP 048682) iscritta al campionato Serie A2 Femm., in merito al cambio di denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. GYMNASIUM NAPOLI a A.S.D. GYMNASIUM BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682).

### **DELIBERA N.57**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. NAPOLI BASKET VOMERO (cod. FIP 016645) iscritta al campionato Serie A1 Femm., in merito al cambio di denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. NAPOLI BASKET VOMERO a A.S.D. NAPOLI BASKET WOMEN (cod. FIP 016645).



### **DELIBERA N.58**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società BOPERS-BK OLTREPO PAVESE (cod. FIP 047898) iscritta al campionato D reg., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da BOPERS-BK OLTREPO PAVESE a ASD OLYMPIA BOPERS BK VOGHERA (cod. FIP 047898).

### **DELIBERA N.59**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.POL.DIL. CEST. LATINA (cod. FIP 001393) iscritta al campionato Serie B/Ecc Fem, in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, del R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.POL.DIL. CEST. LATINA a A.S.D. CESTISTICA LATINA (cod. FIP 001393).

### **DELIBERA N.60**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A. DIL. NUOVA PALL. VALDARNO (cod. FIP 050905) iscritta al campionato Serie B/Ecc Fem, in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A. DIL. NUOVA PALL. VALDARNO a A DIL SPORT GIOVANILE VALDARNO (cod. FIP 050905).

### **DELIBERA N.61**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. D. BASKET FEMM. NAPOLI (cod. FIP 051090) iscritta al campionato di serie B/F , in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art 141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S. D. BASKET FEMM. NAPOLI a ASD PALL. PAESI VESUVIANI (cod. FIP 051090).

### **DELIBERA N.62**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.DIL.BASKET GIOVANILE NAPOLI (cod. FIP 050138) iscritta al campionato Serie B/Ecc Fem, in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.DIL.BASKET GIOVANILE NAPOLI a A.S.D. BASKET FEMMINILE STABIA (cod. FIP 050138).

### **DELIBERA N.63**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. VIRTUS VITERBO (cod. FIP 051498) iscritta al campionato Serie A2 Femm., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. VIRTUS VITERBO a A. S. D. BASKET CLUB ANTS (cod. FIP 051498).

### **DELIBERA N.64**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società ASS. DIL. BASKET ROSA (cod. FIP 044315) iscritta al campionato Serie B Femm., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da ASS. DIL. BASKET ROSA a ASS. DIL. BASKET ROSA PETRARCA (cod. FIP 044315).

### **DELIBERA N.65**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società ASD RIVIERA BASKET (cod. FIP 052076) iscritta ai campionati giovanili e che intende diventare Società Satellite della Società A.S.D.CESTISTICA ASCOLI PICENO (cod. FIP 046401) partecipante al campionato di serie D;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis, R.O.;

### **DELIBERA**

di autorizzare la Società ASD RIVIERA BASKET (cod. FIP 052076) ad essere satellite della A.S.D.CESTISTICA ASCOLI PICENO (cod. FIP 046401).

### **DELIBERA N.66**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società A.S.D. ANZOLA BASKET (cod. FIP 000940) iscritta al campionato di Serie D reg. e che intende diventare Società Satellite della Società SALUS PALL. BOLOGNA SSDRL (cod. FIP 012232) partecipante al campionato C Dil.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis, R.O.;

### **DELIBERA**

di autorizzare la Società A.S.D. ANZOLA BASKET (cod. FIP 000940) ad essere satellite della SALUS PALL. BOLOGNA SSDRL (cod. FIP 012232).

### **DELIBERA N.67**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società BASKET ARETINA (cod. FIP 050121) iscritta al campionato di Serie D reg. e che intende diventare Società Satellite della Società A.S. DIL. SCUOLA BASKET AREZZO (cod. FIP 037415) partecipante al campionato di Serie B Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis, del R.O.;

### **DELIBERA**

di autorizzare la Società BASKET ARETINA (cod. FIP 050121) ad essere satellite della A.S. DIL. SCUOLA BASKET AREZZO (cod. FIP 037415)

### **DELIBERA N.68**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società A.S.D. POL. PIACENZA CLUB (cod. FIP 005236) iscritta al campionato di Serie D reg. e che intende diventare Società Satellite della Società UN. CEST. PIACENTINA S.S.D.R.L (cod. FIP 035912) partecipante al campionato A Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis, del R.O.;

### **DELIBERA**

di autorizzare la Società A.S.D. POL. PIACENZA CLUB (cod. FIP 005236) ad essere satellite della UN. CEST. PIACENTINA S.S.D.R.L (cod. FIP 035912)

### **DELIBERA N.69**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società A.D. BASKET SERENISSIMA (cod. FIP 051197) iscritta al campionato di Serie Serie B/F e che intende diventare Società Satellite della Società SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA (cod. FIP 050909) partecipante al campionato di serie A1;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis, del R.O.;

### **DELIBERA**

di autorizzare la Società A.D. BASKET SERENISSIMA (cod. FIP 051197) ad essere satellite della SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA (cod. FIP 050909).

### **DELIBERA N.70**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S. DIL. PALL.PRIMO MICHELINI (cod. FIP 036720) con sede in VITERBO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C Reg;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S. DIL. PALL.PRIMO MICHELINI alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S. DIL. PALL.PRIMO MICHELINI (cod. FIP 036720) con sede in VITERBO VIA DEI MONTI CIMINI, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD N. FORTITUDO BK VITERBO (cod. FIP 052173) con sede in VITERBO, Via VIA DEI MONTI CIMINI, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Reg presso l'impianto sito nel comune di VITERBO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.71**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. SELVAZZANO BASKET (cod. FIP 035217) con sede in SELVAZZANO DENTRO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie P/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. SELVAZZANO BASKET alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. SELVAZZANO BASKET (cod. FIP 035217) con sede in SELVAZZANO DENTRO VIA MENEGHETTI 14/A, svolgerà attività nel settore giovanile;

2. la Società neocostituita JANUS A.S.D.(cod. FIP 052181) con sede in SELVAZZANO DENTRO, VIA EUGANEA N. 52, svolgerà attività nel Campionato di Serie P/M presso l'impianto sito nel comune di SELVAZZANO DENTRO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.72**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A. DIL. NUOVA PALL. MOLA (cod. FIP 002898) con sede in MOLA DI BARI che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C DIL.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A. DIL. NUOVA PALL. MOLA alle seguenti condizioni:

1. la Società A. DIL. NUOVA PALL. MOLA (cod. FIP 002898) con sede in MOLA DI BARI VIA L . STURZO 42, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. PALLACANESTRO MOLA (cod. FIP 052179) con sede in MOLA DI BARI, VIA ENRICO TOTI 25, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Dil. presso l'impianto sito nel comune di MOLA DI BARI;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.73**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. CESTISTICA CAMPOBASSO (cod. FIP 051262) con sede in CAMPOBASSO che ha

svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C DIL;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. CESTISTICA CAMPOBASSO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. CESTISTICA CAMPOBASSO (cod. FIP 051262) con sede in CAMPOBASSO VIA PIRANDELLO 43, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. TORREGRECO (cod. FIP 052178) con sede in TORRE DEL GRECO, VIA SALVATOR NOTO 31, svolgerà attività nel Campionato di Serie C Dil. presso l'impianto sito nel comune di TORRE DEL GRECO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.74**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.D. POL. ORATORIO S. MAURIZIO (cod. FIP 050803) con sede in SAN MAURIZIO D'OPAGLIO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie P/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.D. POL. ORATORIO S. MAURIZIO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.D. POL. ORATORIO S. MAURIZIO (cod. FIP 050803) con sede in SAN MAURIZIO D'OPAGLIO PIAZZA MARTIRI 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita BK BEAVES SAN MAURIZIO ASD (cod. FIP 052159) con sede in SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, VIA BONETTO 37, svolgerà attività nel Campionato di Serie P/M presso l'impianto sito nel comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;

5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.75**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. BASKET SCALIGERO (cod. FIP 028147) con sede in VERONA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie A Dil.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. BASKET SCALIGERO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. BASKET SCALIGERO (cod. FIP 028147) con sede in VERONA VIA CRISTOFOLI 48, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. PALLACANESTRO PAVIA (cod. FIP 052177) con sede in PAVIA, VIA TREVES 17, svolgerà attività nel Campionato di Serie A DIL presso l'impianto sito nel comune di PAVIA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.76**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della POL. D. LIBERTAS BASKET FOGGIA (cod. FIP 000246) con sede in FOGGIA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B DIL;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;



ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società POL. D. LIBERTAS BASKET FOGGIA alle seguenti condizioni:

1. la Società POL. D. LIBERTAS BASKET FOGGIA (cod. FIP 000246) con sede in FOGGIA VIALE DEGLI AVIATORI 112, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. NUOVO BASKET CB (cod. FIP 052176) con sede in CAMPOBASSO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie B DIL presso l'impianto sito nel comune di CAMPOBASSO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.77**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.DIL. SPIDER BASKET FABRIANO (cod. FIP 016968) con sede in FABRIANO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B DIL;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.DIL. SPIDER BASKET FABRIANO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.DIL. SPIDER BASKET FABRIANO (cod. FIP 016968) con sede in FABRIANO Via L. Corsi 57/b, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita N. SPIDER FABRIANO 2010 SSDRL (cod. FIP 052172) con sede in FABRIANO, VIA CIALDINI 81, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie B DIL presso l'impianto sito nel comune di FABRIANO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.78**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. OLIMPIA BASKET ALTAMURA (cod. FIP 041738) con sede in ALTAMURA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. OLIMPIA BASKET ALTAMURA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. OLIMPIA BASKET ALTAMURA (cod. FIP 041738) con sede in ALTAMURA Via VARESE 5, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. LIBERTAS BASKET ALTAMURA (cod. FIP 052166) con sede in ALTAMURA, Via LA CARRERA 144 svolgerà attività nel Campionato di Serie D/M presso l'impianto sito nel comune di ALTAMURA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.79**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. SPORT'S SCHOOL (cod. FIP 048946) con sede in PESARO che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie P/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. SPORT'S SCHOOL alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. SPORT'S SCHOOL (cod. FIP 048946) con sede in PESARO Via C. Battisti 3, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. TESTE MATTE PESARO (cod. FIP 052168) con sede in PESARO, Via C. CECCHI 36 svolgerà attività nel Campionato di Serie P/M presso l'impianto sito nel comune di PESARO;

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

### **DELIBERA N.80**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della AB LATINA S.R.L. (cod. FIP 000831) con sede in LATINA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie LEGADUE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società AB LATINA S.R.L. alle seguenti condizioni:

1. la Società AB LATINA S.R.L. (cod. FIP 000831) con sede in LATINA VIA SAN CARLO DA SEZZE N. 114, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD LATINA BASKET (cod. FIP 052167) con sede in LATINA, VIA SAN CARLO DA SEZZE N. 114, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie A DIL. presso l'impianto sito nel comune di LATINA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.81**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. SCUOLA BK MARIGLIANESE (cod. FIP 051840) con sede in MARIGLIANO che ha svolto nella stagione sportiva 10/11 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. SCUOLA BK MARIGLIANESE alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. SCUOLA BK MARIGLIANESE (cod. FIP 051840) con sede in MARIGLIANO VIA CAVOUR 17, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. PALL MARIGLIANO (cod. FIP 052165) con sede in MARIGLIANO, VIA ISONZO PARCO REA svolgerà attività nel Campionato di Serie C REG presso l'impianto sito nel comune di MARIGLIANO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria

### **DELIBERA N.82**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.P.D. METANOPOLI (cod. FIP 006269) con sede in SAN DONATO MILANESE che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie P/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.P.D. METANOPOLI alle seguenti condizioni:

1. la Società A.P.D. METANOPOLI (cod. FIP 006269) con sede in SAN DONATO MILANESE VIA CAVIAGA 4, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. VISMARA HOOSIERS (cod. FIP 052161) con sede in MILANO, VIA DEI MISSAGLIA 117, svolgerà attività nel Campionato di Serie P/M presso l'impianto sito nel comune di MILANO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.83**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. VIRTUS BATTIPAGLIA (cod. FIP 051190) con sede in BATTIPAGLIA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B DIL;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. VIRTUS BATTIPAGLIA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. VIRTUS BATTIPAGLIA (cod. FIP 051190) con sede in BATTIPAGLIA VIA DON MINZONI, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita NUOVA PALL. NAPOLI SSDRL (cod. FIP 052154) con sede in NAPOLI, VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie B DIL presso l'impianto sito nel comune di NAPOLI;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.84**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.DIL. ST. CHARLES (cod. FIP 000661) con sede in ROMA che ha svolto nella stagione sportiva 09/10 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare la scissione della Società A.S.DIL. ST. CHARLES alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.DIL. ST. CHARLES (cod. FIP 000661) con sede in ROMA VIA A. DI BONAIUTO 41, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD PAMPILI WORLD BKBALL (cod. FIP 052153) con sede in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPILI 74, svolgerà attività nel Campionato di Serie C REG presso l'impianto sito nel comune di ROMA;

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

### **DELIBERA N.85**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. LUMAX PALL. ROMA (cod. FIP 007948) iscritta al campionato C Dil. in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 R.O. lett. A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.D. LUMAX PALL. ROMA (cod. FIP 007948) da ROMA a FRASCATI(RM) - 00044 VIA LUIGI EINAUDI 7.

### **DELIBERA N.86**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società NUOVA PALLACANESTRO PAVIA SSRL (cod. FIP 001848) iscritta al campionato LEGADUE in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art 136 R.O. lett. A;

### **DELIBERA**

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla NUOVA PALLACANESTRO PAVIA SSRL (cod. FIP 001848) da PAVIA a VERONA(VR) - 37100 Via:CRISTOFOLI 48.

### **DELIBERA N.87**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. LUMAX PALL. ROMA (cod. FIP 007948) iscritta al campionato C Dil., in merito al cambio di denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, R.O. comma 1 e 2;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. LUMAX PALL. ROMA a A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI (cod. FIP 007948)

### **DELIBERA N.88**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società NUOVA PALLACANESTRO PAVIA SSRL (cod. FIP 001848) iscritta al campionato LEGADUE, in merito al cambio di denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da NUOVA PALLACANESTRO PAVIA SSRL a SCALIGERA BASKET VERONA SSRL (cod. FIP 001848).

### **DELIBERA N.89**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. VIRTUS VITERBO (cod. FIP 051498) iscritta al campionato Serie A2 Femm., in merito al cambio di denominazione;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A. S. D. VIRTUS VITERBO a A.S.D. BASKET CLUB ANTS (cod. FIP 051498).

**DELIBERA N.90**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società SSD BASKET SAN SEVERO SRL (cod. FIP 051516) iscritta al campionato A Dil., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

**DELIBERA**

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da SSD NUOVA SSD BASKET SAN SEVERO SRL a SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO SRL (cod. FIP 051516).

---

Roma, 18 luglio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE  
Dino Meneghin